

Scuola di specializzazione

SANITÀ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Direttore: Prof. Giuseppe Sarli

GESTIONE DELLE COMUNITÀ CANINE IN EMILIA-ROMAGNA

TESI DI SPECIALIZZAZIONE

Presentata dalla Dr.ssa

Beatrice Gadani

Relatrice Chiar.ma Prof.ssa

Mara Battilani

Correlatrice Dr.ssa

Annalisa Lombardini

Anno accademico 2020-2021

INDICE

INDICE

Capitoli

RIASSUNTO	6
INTRODUZIONE	8
Il randagismo	8
Le cause	8
L'abbandono e l'acquisizione-adozione non responsabile	8
La riproduzione incontrollata dei randagi e degli animali di proprietà	10
Il traffico degli animali da compagnia	10
Le problematiche connesse al randagismo	11
Sanitarie	11
Sociali	12
Ambientali	12
Economiche	13
Etiche	13
Il Terrestrial Animal Health Code (OIE) sul controllo della popolazione dei cani randagi	13
Dalla rabbia ai canili sanitari	15
La rabbia in Italia ed il Regolamento di Polizia Veterinaria	15
Norme sulla protezione degli animali da compagnia	16
Dai canili sanitari ai canili odierni	18
La Legge n. 281 del 1991	18
Fondi ministeriali per la lotta al randagismo	21
Il canile sanitario e il canile rifugio	23
Leggi regionali in recepimento alla Legge 281 del 1991	29
Il canile odierno	31
Analisi delle criticità nell'applicazione della Legge 281/1991	32
Il finanziamento e la sostenibilità della Legge 281/1991	32
Le diverse anagrafi regionali degli animali d'affezione	32
I cani provenienti dal Sud	34

INDICE

I cani di quartiere _____	35
I cani problematici _____	36
Gli Accordi Stato-Regioni del 2003-2013 e le Linee guida ministeriali _____	37
LA NORMATIVA IN EMILIA-ROMAGNA _____	41
La Legge Regionale n. 27/2000 _____	41
L'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione _____	43
OBIETTIVI _____	48
MATERIALI E METODI _____	49
RISULTATI E DISCUSSIONE _____	51
Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione: i dati _____	51
La popolazione canina sul territorio _____	51
Le iscrizioni in ARAA e le movimentazioni di cani non identificati _____	51
Sesso, razza e taglia prevalenti dei cani entrati in canile _____	53
Numero di entrate ed uscite dai canili _____	55
Restituzioni ed adozioni _____	58
Stima del randagismo _____	59
La gestione delle comunità canine nell'emergenza COVID-19 _____	61
Animali di proprietà _____	61
Strutture di ricovero _____	64
CONCLUSIONI _____	70
BIBLIOGRAFIA _____	72

INDICE

Tabelle

<i>Tabella 1 - Dati trasmessi dalle Regioni e dalle Provincie Autonome per la ripartizione dei fondi nell'anno 2020 (fonte: Ministero della Salute)</i>	<i>22</i>
<i>Tabella 2 - Fondi stanziati dal Ministero della Salute per la lotta all'abbandono, dal 2005 al 2021 (fonte: Ministero della Salute)</i>	<i>23</i>
<i>Tabella 3 - Gestione dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ai sensi delle Leggi regionali in applicazione alla Legge 281/1991 (fonte: Leggi regionali vigenti in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina).....</i>	<i>33</i>
<i>Tabella 4 - Le diverse tempistiche per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione regionale della Legge 281/1991 da parte dei proprietari di cani (fonte: Leggi regionali vigenti in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina)</i>	<i>33</i>
<i>Tabella 5 - Numero di abitanti e di cani per Provincia (fonti: ISTAT 2020, ARAA - Regione Emilia-Romagna)</i>	<i>51</i>
<i>Tabella 6 – Tempi di identificazione dei cani in ARAA rispetto all'anno di nascita (fonte: ARAA - Regione Emilia-Romagna).....</i>	<i>53</i>
<i>Tabella 7 - Indice di adottabilità nell'anno 2020 (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna).....</i>	<i>59</i>
<i>Tabella 8 – Regole per la gestione degli animali da compagnia di famiglie in difficoltà durante l'emergenza COVID-19 (fonte: Nota n. 376041 del 20/05/2020 – Regione Emilia-Romagna).....</i>	<i>63</i>
<i>Tabella 9 - Rinunce di proprietà prima e durante la pandemia da COVID-19 (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)</i>	<i>67</i>

INDICE

Grafici

Grafico 1 - Numero di iscrizioni per anno di cani in ARAA effettuate da Comuni, Veterinari liberi professionisti accreditati e veterinari delle Aziende USL (fonte: ARAA – Regione Emilia-Romagna	52
Grafico 2 – Sesso e taglia prevalenti dei cani entrati in canile nel periodo considerato (anni 2016 – 2020) (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna).....	54
Grafico 3 - Razza prevalente dei cani entrati in canile nel periodo considerato (anni 2016 – 2020) (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna).....	54
Grafico 4 – Numero di cani presenti nei canili a fine anno (fonte: Registro canili cartaceo ed informatizzato– Regione Emilia-Romagna)	55
Grafico 5 - Numero di entrate nei canili con relative causali per anno (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)	56
Grafico 6 – Numero di entrate nei canili per mese dell'anno nel periodo considerato (2016 – primo semestre 2021 (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)	57
Grafico 7 - Numero delle uscite nei canili con relative causali per anno (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)	58
Grafico 8 - Percentuale di cani catturati non identificati (privi di microchip) rispetto al totale negli anni considerati (fonte: Registro canili informatizzato e cartaceo – Regione Emilia-Romagna).....	60
Grafico 9 - Stima della popolazione randagia (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna	60
Grafico 10 - Numero di iscrizioni di cani in ARAA per le Province della Regione Emilia-Romagna prima e durante la pandemia da COVID-19 (fonte: ARAA – Regione Emilia-Romagna).....	68
Grafico 11 - Numero di passaggi di proprietà (cessioni) prima e durante la pandemia da COVID-19 (fonte: ARAA – Regione Emilia-Romagna)	69

RIASSUNTO

In Italia, la gestione delle comunità canine ha subito importanti cambiamenti a seguito dell'eradicazione della rabbia urbana e silvestre sull'intero territorio nazionale e dell'evoluzione della normativa in merito alla tutela e controllo della popolazione canina. Se inizialmente i canili erano strutture di accoglienza temporanea e precaria, il cui scopo era quello di salvaguardare la salute umana e degli altri animali tramite l'isolamento dei nuovi soggetti catturati sul territorio, oggi il canile sanitario è più normato sia dal punto di vista strutturale che gestionale, salvaguardando al contempo anche il benessere animale. Con l'emanazione della Legge nazionale n. 281/1991 ed il divieto di soppressione dei cani randagi se non reclamati, nasce poi il canile rifugio, una struttura di accoglienza permanente il cui scopo è quello di garantire buone condizioni di vita per i cani, promuovere l'adozione degli stessi e garantire il recupero comportamentale degli eventuali soggetti problematici accolti in tali strutture. Oggi si parla sempre più di parco canile, un'ulteriore evoluzione del concetto di canile che miri a migliorare i servizi offerti ai cittadini, che vada oltre quelli che sono i requisiti minimi previsti dalla legge per quel che concerne il benessere animale e che sia maggiormente integrato con il territorio di appartenenza.

La gestione delle comunità canine è argomento di attualità poiché permane, soprattutto in alcune realtà del nostro Paese, il fenomeno del randagismo, il cui impatto ricade sulla salute pubblica, sul benessere animale, sull'ambiente e sulle risorse economiche delle amministrazioni pubbliche. Le cause principali sono riferibili all'abbandono per possesso non responsabile o adozioni non consapevoli da parte dei proprietari, al traffico (più o meno lecito) di animali da compagnia ed alla riproduzione non controllata sia di animali di proprietà che vaganti sul territorio.

A 30 anni dall'emanazione della Legge n. 281/1991, *Legge quadro in materia di tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo* ed al suo successivo ma disomogeneo recepimento regionale e provinciale, permangono ancora una serie di criticità come il finanziamento e la sostenibilità della legge stessa, la comunicazione e la gestione delle diverse anagrafi regionali degli animali d'affezione, il flusso incontrollato di cani verso le Regioni settentrionali e la permanenza a vita di soggetti problematici all'interno dei canili.

Dallo studio della gestione delle comunità canine in Emilia-Romagna nell'ultimo decennio emerge un generale successo delle strategie gestionali applicate ai sensi della normativa

RIASSUNTO

vigente per quel che concerne il controllo della popolazione canina sul territorio. Il numero di iscrizioni in Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione (ARAA) è andato via via aumentando, con una media che negli ultimi anni è pari a 138.425 iscrizioni/anno. Il randagismo è praticamente assente: nel 2020 è stato stimato allo 0,22%. Permane ancora un 35,9% di animali in cui il microchip è inserito in età avanzata, sintomo di flussi extra-regionali di animali non identificati che esulano da ciò che impone la normativa vigente sul territorio nazionale.

Per quel che riguarda le strutture di ricovero per cani, la maggior parte dei soggetti che entrano in canile sono meticci (60%) di sesso maschile (58%) e di media taglia (54%). Nel 2020, il 69,2% di cani catturati vagati sul territorio sono identificati e restituiti ai proprietari nel 95% dei casi. Sono invece migliorabili le adozioni: solo il 42,0% dei cani potenzialmente adottabili viene effettivamente dato in adozione, anche se questo dato comprende anche una quota di soggetti problematici e difficilmente adottabili. Esiste poi una movimentazione di cani non identificati che sfuggono a qualsiasi controllo

Durante gli anni 2020 e 2021, contraddistinti dalla pandemia COVID-19, al fine di evitare eventuali episodi di rinuncia o abbandono di animali, fondamentale è stata la pronta organizzazione sull’intero territorio regionale nella gestione degli animali da compagnia a supporto delle famiglie in difficoltà. Al contrario di ciò che è stato rilevato in altre Regioni, in Emilia-Romagna il numero di rinunce di proprietà, per la maggior parte dovute a problemi economici, sono diminuite del 23% nel loro complesso. Costante è invece rimasto il numero di nuove iscrizioni di cani in anagrafe, mentre le adozioni sono diminuite dell’11%.

INTRODUZIONE

Il randagismo

Con il termine randagismo canino si intende una complessa serie di situazioni connesse con l'abbandono dei cani o, comunque, con il loro vagare liberamente sul territorio. Ad oggi la popolazione mondiale di cani domestici è stimata in circa 700 milioni. Di questi, il 75% viene classificato come "vagante". Ovviamente la distribuzione di questi cani vaganti è estremamente variabile da uno Stato all'altro, in relazione al tipo di habitat (urbano o rurale) ed alla popolazione umana che lo caratterizza, in termini di densità e di caratteristiche culturali e sociali (Smith et al., 2019).

Una parte di essi è di proprietà e comprende i cani smarriti, abbandonati e quelli lasciati incustoditi dal padrone per periodi più o meno lunghi. Un'altra parte non ha invece un padrone, vive in perenne libertà e comprende i cani "randagi" propriamente detti e quelli definiti "inselvaticiti" che, vivendo da tanto tempo o addirittura da alcune generazioni lontano dall'uomo, hanno riacquisito abitudini selvatiche. Mentre i primi vivono a diretto contatto con le persone, i cani inselvaticiti vivono lontano dai centri abitati, sono molto diffidenti e poco avvicinabili (SiVeMP, 2007).

In Italia, come negli altri Paesi, avere una stima precisa del numero di randagi presenti sul territorio non è cosa facile. Utili sono i dati relativi al numero annuo di cani entrati nei canili sanitari che rappresenterebbero circa un terzo del numero dei randagi effettivamente presenti (SIVELP, 2015). Considerando quindi che nel 2020 il numero di ingressi nei canili sanitari è stato di 76.192 (MdS, 2020; **Tab.1**), attualmente la popolazione randagia sarebbe stimata a circa 50.000 randagi/anno.

Le cause

L'abbandono e l'acquisizione-adozione non responsabile

L'abbandono è la prima causa di randagismo ed è un reato ai sensi dell'art. 727 del Codice penale (L. 189/04). Un tempo il fenomeno dell'abbandono derivava principalmente da una mancanza di cultura per quel che concerne il rispetto ed il benessere degli animali (SiVeMP, 2007). Ad oggi, epoca in cui l'animale viene sempre più considerato come essere senziente, protetto da norme che gli garantiscono veri e propri diritti e presente nelle case delle

INTRODUZIONE

Il randagismo

famiglie, l'abbandono è principalmente dovuto alla problematica dell'acquisto/adozione non consapevole e dal possesso non responsabile. Negli ultimi anni sia il Ministero della Salute, sia importanti enti, associazioni di volontariato e aziende hanno realizzato campagne di sensibilizzazione in materia di possesso responsabile, analizzandone i diversi aspetti. Occuparsi di un animale significa assumersi una serie di responsabilità, occuparsi in generale del suo benessere, della sua salute, delle condizioni in cui deve essere tenuto, delle interazioni sociali con i suoi simili e del rapporto con il proprietario e le persone. Questo dovere inizia con l'acquisizione responsabile e continua con la proprietà consapevole, elementi essenziali per la lotta all'abbandono e al randagismo. (Zoomark, 2019). Dal rapporto LAV 2019 è emerso uno scenario in apparente flessione anche se le discrepanze tra Nord, Centro e Mezzogiorno ancora sono ben visibili: dei 98.596 cani presenti nei canili rifugio, il 67,1% si trova nel Mezzogiorno. A questo numero si somma quello degli animali vaganti sul territorio, la cui riproduzione spesso incontrollata rappresenta un ulteriore serbatoio di randagi (LAV, 2019).

Anche qualora gli animali da compagnia siano detenuti principalmente a scopo di reddito più che d'affezione, possono comunque venire abbandonati nel momento in cui, per vecchiaia o per cause accidentali, non riescano più a garantire al proprietario quelle prestazioni per le quali erano stati posseduti fino a quel momento (es. cagne fattrici con problemi di fertilità, cani in vendita o da esposizioni che abbiano riportato severi difetti fisici o estetici). Altra fonte di randagi sono i cani legati alla pastorizia liberi di vagare sul territorio, spesso non sterilizzati, non registrati all'anagrafe canina e sprovvisti di microchip; nel caso vengano catturati difficilmente potranno essere restituiti ai proprietari, mentre se lasciati in natura hanno buone probabilità di aggiungersi ai branchi di cani inselvaticiti. Un problema simile è quello dei cani legati all'attività venatoria che tendono ad essere registrati ed identificati solo dopo averne testato la bravura; possono quindi essere perduti durante una battuta di caccia o abbandonati perché non abbastanza abili (Ciaponi, 2016). In generale, avere una bassa percentuale di cani iscritti all'anagrafe canina sul territorio riflette una tendenza inconscia dei proprietari a disfarsi del proprio animale quando dovessero mutare le condizioni o le aspettative familiari. L'iscrizione in anagrafe è un sistema teso a ritrovare l'animale dopo un suo eventuale allontanamento, normalmente auspicabile da un proprietario consapevole e rispettoso del proprio animale. La mancata iscrizione è una

INTRODUZIONE

Il randagismo

possibilità di disfarsi dell'animale senza correre nessun rischio di essere rintracciati (SiVeMP, 2007).

La riproduzione incontrollata dei randagi e degli animali di proprietà

Altra causa che alimenta ed incrementa il fenomeno del randagismo su un territorio è la riproduzione dei randagi già esistenti, in particolar modo quando l'ambiente offre loro abbondanza di cibo e riparo, la presenza di discariche mal gestite o di cassonetti per rifiuti solidi urbani poco protetti. Ciò favorisce la loro sopravvivenza, compresa quella dei soggetti malati che non riuscirebbero ad alimentarsi facilmente, creando in tal modo una condizione favorente l'attività riproduttiva (SiVeMP, 2007).

Ciò che però aumenta in maniera considerevole il fenomeno del randagismo non è tanto la riproduzione degli animali randagi, ma quella incontrollata degli animali di proprietà seguita da abbandono. Al contrario delle nascite di animali che sono già randagi, e che subiscono comunque una forte pressione selettiva ambientale, le cucciolate di cani di proprietà crescono in un ambiente protetto, con adeguato nutrimento e con tutte le cure necessarie alla loro sopravvivenza neonatale. I problemi insorgono quando le spese per il mantenimento e la cura di questi animali diventano ingenti, si inseriscono altre cause che portano a problematiche della convivenza uomo-cane o quando gli spazi non sono più sufficienti. La cucciolata diventa quindi indesiderata e, anche se alcuni animali vengono regalati, la maggior parte sono destinati ad essere abbandonati (SIVELP, 2015; Ciaponi, 2016).

Il traffico degli animali da compagnia

Anche il traffico di animali da compagnia rappresenta un importante fattore in grado di alimentare fortemente il randagismo.

In ambito nazionale il problema è dato soprattutto dalla forte pressione mediatica sull'eticità degli affidi che giustifica la nascita di organizzazioni complesse che trasportano animali da compagnia attraverso "staffette" in tutto il territorio nazionale e di siti internet dove è possibile prenotare tali animali. La spinta alle adozioni è spesso basata su emozioni suscitate dal disagio, come soggetti di dimensioni o carattere problematici oppure affetti da patologie molto onerose da tenere sotto controllo e a rischio sanitario (leishmaniosi) e questo non è il miglior presupposto per un possesso responsabile dell'animale, che rischia poi di essere

INTRODUZIONE

Il randagismo

abbandonato per le enormi difficoltà gestionali ed economiche che comporta (SIVELP, 2015).

In ambito internazionale il problema è invece dato soprattutto da cuccioli, provenienti generalmente dall'est Europa, che vengono fatti entrare illegalmente nel nostro Paese non registrati, non identificati, non sottoposti a profilassi sanitaria, spesso tolti troppo precocemente alle cure della madre e che sono costretti ad affrontare viaggi estenuanti che ne possono causare anche il decesso. Nell'intento di contenere questo fenomeno sempre più dilagante, nel 2010 è stata emanata la Legge n. 201/2010, che prevede una disciplina sanzionatoria contro il traffico illegale di animali da compagnia, ossia di introduzione, trasporto, cessione o ricezione di animali sprovvisti di certificazioni sanitarie e di identificazione (SIVELP, 2015; Ciaponi, 2016).

Le problematiche connesse al randagismo

Dalla presenza di cani vaganti sul territorio scaturiscono molteplici problematiche sanitarie, ambientali, economiche e sociali.

Sanitarie

I cani che vagano liberamente costituiscono un problema di sanità pubblica veterinaria. Sono infatti associati alla trasmissione di un certo numero di zoonosi, ossia malattie trasmissibili dagli animali all'uomo. La più conosciuta è la rabbia, che continua a causare circa 60.000 morti umane all'anno in tutto il mondo (Smith et al., 2019). La rabbia urbana è una malattia virale che vede come serbatoio proprio il cane e che viene trasmessa all'uomo o agli altri animali attraverso il morso. In quasi tutti gli Stati europei è stata eradicata mediante programmi di vaccinazione di massa, lotta al randagismo e sorveglianza permanente. Permane però il ciclo silvestre, legato a diverse specie selvatiche che fungono da serbatoio come ad esempio la volpe, che deve comunque essere tenuto in considerazione nelle attività di controllo (Ciaponi, 2016).

Altre zoonosi degne di nota includono la leishmaniosi, l'echinococcosi e la leptospirosi (Smith et al., 2019). In Italia la leishmaniosi è una malattia protozoaria trasmessa da flebotomi e determinata dal protozoo *Leishmania infantum*. Colpisce principalmente il cane (leishmaniosi canina) e l'uomo, dove possono manifestarsi due diverse forme cliniche, cutanea e viscerale (IZSVE, 2020). Il ruolo del cane randagio nell'epidemiologia della

INTRODUZIONE

Il randagismo

leishmaniosi è legato alla maggior esposizione ai flebotomi in mancanza di ricoveri protetti ed alle spiccate attitudini notturne rispetto ai cani di proprietà (Ciaponi, 2016). L'echinococcosi è una zoonosi causata da un verme piatto, l'*Echinococcus granulosus*. La malattia è principalmente legata alla pastorizia, dove il contatto tra cane ed ovini è maggiormente presente (IZSVE, 2020). Il cane diffonde nell'ambiente il parassita ingerendo visceri crudi o poco cotti di animali infetti. Può infettare anche all'uomo causando gravi problemi di salute. Il ruolo dei cani randagi ed inselvaticiti nella sua trasmissione è determinato dal loro vagare in discariche, attorno ai macelli o dagli attacchi agli erbivori domestici e selvatici (Ciaponi, 2016). La leptospirosi è una zoonosi sostenuta da batteri della specie *Leptospira interrogans*. Nell'uomo la leptospirosi è principalmente conosciuta come malattia professionale per allevatori, veterinari, addetti alla macellazione e veterinari addetti all'ispezione delle carni. Tra gli animali da compagnia, il cane è il più colpito da questa malattia dove può determinare gravi forme cliniche ed infezioni persistenti con conseguente contaminazione ambientale da parte delle urine infette (IZS Venezie, 2020).

Infine, i randagi possono costituire un serbatoio di infezione per il cane domestico ed il lupo essendo una popolazione recettiva e rinnovata di continuo per quel che concerne malattie come il Cimurro, l'Epatite infettiva e la gastroenterite da Parvovirus (Ciaponi, 2016).

Sociali

I cani randagi vaganti sul territorio sono un problema anche per l'incolumità e la sicurezza pubblica. I branchi di cani randagi possono aggredire l'uomo e gli animali domestici per motivi diversi, con conseguenze a volte drammatiche, comportando un certo grado di timore nella popolazione. Possono inoltre provocare incidenti stradali in cui i danni sono a carico delle persone coinvolte, delle cose e dello stesso randagio (SiVeMP, 2007).

Ambientali

Per quanto riguarda le problematiche di natura ambientale, il randagismo comporta un certo grado di fecalizzazione urbana con imbrattamento dei luoghi pubblici e delle aree private e possibilità di diffusione di talune parassitosi come la malattia da larva migrans o l'echinococcosi/idadidosi, e la dispersione dei rifiuti sul territorio. Il randagismo comporta anche l'inquinamento genetico del lupo, animale in pericolo di estinzione, mediante ibridazione. Questo fenomeno è causato da accoppiamenti tra lupi e gruppi di cani

INTRODUZIONE

Il randagismo

inselvaticiti che, avendo ormai perso qualsiasi contatto con l'uomo, possono condividere con i lupi le risorse territoriali, alimentari ed i partner sessuali (SiVeMP, 2007; SIVELP, 2015; Ciaponi, 2016).

Economiche

La presenza di cani vaganti sul territorio comporta anche danni al patrimonio zootecnico per predazione da parte di cani randagi o inselvaticiti a carico di allevamenti e danni alle colture per calpestamento ed inquinamento fecale. Disturba anche le attività turistiche per la loro presenza in prossimità dei siti di ristorazione o delle spiagge. Determina inoltre ingenti spese per ospedalizzazioni o per ricoveri causati dalla trasmissione di malattie, da incidenti stradali o da gravi morsicature.

Non da ultimo, il randagismo determina anche spese per l'impiego di risorse a carico delle amministrazioni comunali per quel che concerne il sostentamento dei cani nei canili rifugio ed il recupero degli stessi dal territorio (SiVeMP, 2007).

Etiche

Il randagismo rappresenta un problema anche per gli stessi randagi. Il cane, nel corso dei millenni, ha instaurato con l'uomo uno stretto rapporto di convivenza e di collaborazione, per cui tanto più questo animale è costretto a vivere lontano dagli ambienti antropizzati, tante più difficoltà trova per la propria sopravvivenza. La fame, le malattie, le infestazioni parassitarie, la competizione continua con i selvatici e l'esposizione ad avversità atmosferiche comportano condizioni di mancato benessere per questi animali e mortalità elevate nei cuccioli (SIVELP, 2015).

Il Terrestrial Animal Health Code (OIE) sul controllo della popolazione dei cani randagi

Nonostante sia un fenomeno sempre contemporaneo ed estremamente grave in alcune realtà territoriali, a livello europeo non esiste un Regolamento o una Direttiva che affronti la problematica del randagismo e della sua gestione. In mancanza di normativa, nel 2009 l'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE) ha redatto le prime linee guida sul controllo della popolazione dei cani randagi, oggi presenti nel capitolo 7.7 del Codice sanitario degli animali terrestri (*Terrestrial Animal Health Code*) (*Chapter 7.7 on stray dog*

INTRODUZIONE

Il randagismo

population control). L'OIE, già nel preambolo di questo capitolo, sancisce che la prevenzione delle malattie zoonotiche, in particolare della rabbia, continua ad essere una priorità e che, nei programmi di controllo di questa malattia, deve assolutamente essere inclusa la corretta gestione della popolazione canina sul territorio. Accanto alla riduzione del numero di cani randagi ad un livello accettabile, è necessario al contempo migliorare la salute ed il benessere dei cani, sia randagi che di proprietà, mantenendoli immuni o esenti dalla rabbia e ridurre al contempo il rischio di trasmissione di altre malattie zoonotiche. La promozione di un tipo di acquisto/adozione consapevole e responsabile dell'animale da parte dei cittadini e la prevenzione del commercio e del traffico illecito di animali da compagnia sono altrettanto fondamentali.

Il controllo della popolazione canina su un territorio può essere fatto attraverso una combinazione di queste azioni, scelte in base al contesto nazionale e locale (OIE, 2019):

1. Promuovere una proprietà responsabile dell'animale attraverso una legislazione in merito e l'istruzione dei proprietari, al fine di diminuire il numero di cani vaganti e migliorare la salute e il benessere dei cani;
2. Identificare e registrare i cani in una banca dati centralizzata, al fine di sostenere l'applicazione della legislazione ed il ricongiungimento degli animali smarriti con i proprietari;
3. Attuare un controllo della riproduzione, prevenendo la nascita di cuccioli indesiderati, può aiutare ad equilibrare il numero di adozioni con la dimensione della popolazione canina;
4. Recuperare i cani vaganti sul territorio ed identificarne la proprietà, qualora possibile
5. Restituire o reinserire i cani recuperati sul territorio, prevedendo la possibilità di trattenere i cani per un periodo di tempo ragionevole al fine di restituirli al proprietario o di darli in adozione a nuovi proprietari, reinserendoli nella comunità;
6. Controllare l'ambientale, adottando misure per escludere i cani da eventuali fonti di cibo; ciò dovrebbe essere affiancato anche da una riduzione della popolazione canina con altri metodi, per evitare conseguenti problemi di benessere animale;
7. Controllare le movimentazioni internazionali dei cani (esportazioni/importazioni), rispettando le disposizioni per il controllo della rabbia e delle altre malattie zoonotiche;

INTRODUZIONE

Dalla rabbia ai canili sanitari

8. Controllare le movimentazioni nazionali dei cani con i seguenti fini controllo della rabbia (qualora la malattia sia presente nel territorio); assicurare la sicurezza sia pubblica che relativa ai cani di proprietà; proteggere la fauna selvatica e il bestiame;
9. Regolamentare le attività di allevamento e commercio dei cani, promuovendo la vendita di animali fisicamente e psicologicamente sani e fornendo ai proprietari indicazioni per la corretta cura degli stessi, con l'obiettivo di ridurre l'abbandono;
10. Ridurre l'incidenza di eventi di morsicatura, sempre promuovendo la responsabilità consapevole dei proprietari;
11. Utilizzare l'eutanasia, rispettando comunque l'animale scegliendo metodi umanitari ed eseguiti secondo le buone pratiche veterinarie.

Dalla rabbia ai canili sanitari

La rabbia in Italia ed il Regolamento di Polizia Veterinaria

La rabbia è una malattia ancora ampiamente diffusa in tutto il mondo. La Rabbia è caratterizzata da un ciclo silvestre, il cui serbatoio principale è la volpe, e da un ciclo urbano, il cui serbatoio è il cane. È una malattia letale che si trasmette per contatto diretto mediante morso (Ciaponi, 2016) che ogni anno provoca la morte di più di 55 mila persone. Di questi decessi, il 95% si registra in Asia e Africa dove la quasi totalità di casi umani è determinata dal morso di un cane, data l'elevata presenza di randagi in questi Paesi in via di sviluppo (EpiCentro, 2021). La rabbia urbana è stata ormai eradicata in quasi tutti i Paesi Europei grazie a programmi di vaccinazione di massa, lotta al randagismo e sorveglianza permanente.

In Italia le azioni di controllo sui carnivori domestici (cani, gatti e furetti) consistono nella gestione delle movimentazioni internazionali nel rispetto del Regolamento UE n. 756/2013 e nella sorveglianza passiva su tutto il territorio secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) (MdS, 2021). In particolare, l'attuazione del Regolamento di Polizia Veterinaria ha portato all'eradicazione della rabbia urbana nel 1973 (Ciaponi, 2016) e di quella silvestre nel 1997, seppur con un temporaneo ritorno in alcune Regioni negli anni 2008-2010 a seguito di casi in stretta correlazione con la situazione epidemiologica nella vicina Slovenia (EpiCentro, 2021).

INTRODUZIONE

Dalla rabbia ai canili sanitari

Nel Regolamento di Polizia Veterinaria, tutt'ora in vigore, si prevedeva che i cani vaganti venissero catturati e sequestrati dal servizio di accalappiacani e detenuti nei canili comunali per un periodo massimo di 3 giorni. Al termine di questo periodo, qualora non reclamati, dovevano essere soppressi mediante eutanasia, concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facessero richiesta (art. 85, DPR 320/54). Questa strategia di controllo della popolazione canina randagia mediante eutanasia è proseguita in maniera sempre meno rigida a partire dall'anno successivo alla eradicazione della malattia, fino all'emanazione della Legge 281/91 (Ciaponi, 2016) ed alle norme sulla protezione degli animali da compagnia, descritti in questa tesi nei capitoli successivi. In questo contesto è chiaro che i canili comunali erano strutture spesso precarie, in una certa misura appartate dalle città e costruite con minimi criteri di tutela del benessere animale (Ciaponi, 2016). Il loro principale ruolo era quello di cattura e soppressione dei cani vaganti non reclamati e fungevano esclusivamente da canili sanitari in relazione al loro ruolo di prevenzione della rabbia. Ai sensi dello stesso Regolamento di Polizia Veterinaria, all'interno dei canili comunali (oggi canili sanitari) dovevano essere mantenuti sotto osservazione, per un periodo non inferiore a 10 giorni, cani e gatti che avevano morsi persone o animali o che, pur non avendo morsi, mostravano una sintomatologia riferibile all'infezione rabida (art. 86, DPR 320/54). Questo è ancora in parte il ruolo dei canili sanitari di oggi.

Norme sulla protezione degli animali da compagnia

Con la *Dichiarazione universale dei diritti dell'animale*, proposta all'UNESCO il 15 Ottobre 1978 a Bruxelles da un gruppo di associazioni, inizia a cambiare la visione europea di animale. Il documento, pur avendo un valore prettamente simbolico, è un codice etico che mira ad indicare, sul piano giuridico, un percorso verso il riconoscimento dei diritti che spettano ad ogni animale. Mancavano normative specifiche sulla protezione degli animali poiché da sempre considerati come una cosa o un bene. Con questa Dichiarazione si fa strada il concetto di animale inteso come essere senziente, avente dei diritti; si considerano l'abbandono e l'uccisione senza necessità come atti crudeli, affermando che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi (Dich. Univ., 1978).

Altro passo per la tutela dei diritti degli animali ci fu nel 2007, quando l'Europa revisionò le sue basi normative con un trattato internazionale, il *Trattato di Lisbona*. Nella modifica del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, al Titolo II – Disposizioni di applicazione

INTRODUZIONE

Dalla rabbia ai canili sanitari

generale – l'articolo 13 recita: “Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale” (Trattato di Lisbona, 2007). Gli animali vengono quindi riconosciuti come esseri senzienti, anche se ancora una volta il significato è soprattutto simbolico in quanto le disposizioni generali nel Trattato di funzionamento non costituiscono una base per azioni legali e non hanno valore cogente.

Il 3 novembre del 1987 si aprì alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa la *Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*. Compare per la prima volta la definizione di animale da compagnia: “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”. Si stabiliscono principi generali per il mantenimento, la custodia, l'allevamento, l'addestramento ed il commercio degli stessi in condizioni di benessere. Nel capitolo III di questa Convenzione si affronta anche l'argomento randagi. In particolare, qualora uno Stato ritenga che il numero di animali randagi rappresenti un problema all'interno dello Stato stesso, quest'ultimo deve adottare misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero. Le catture degli animali randagi devono essere eseguite con il minimo di sofferenze fisiche e morali, come anche il loro mantenimento nei rifugi e l'eventuale uccisione degli stessi. Sono accolte deroghe a questi principi solamente se inevitabili nell'ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie (Conv. EU, 1987). La Convenzione chiede inoltre agli Stati firmatari di prendere in considerazione diversi elementi per il contenimento del randagismo:

- l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggiare, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
- di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione;
- di incoraggiare le persone che rinvencono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente.

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

La Convenzione venne firmata nello stesso anno da Danimarca, Belgio, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi e Portogallo. Ad oggi si contano un totale di 23 Stati membri e non membri dell'Unione Europea che hanno aderito e ratificato in tal senso (Cons. EU, 2021).

In Italia la Convenzione è stata ratificata nel 2010, con la *Legge n. 201 del 2010 - Protezione degli animali da compagnia* nella quale viene trattato anche il tema del traffico e dell'introduzione illecita degli animali da compagnia (L. 201/2010).

Dai canili sanitari ai canili odierni

La Legge n. 281 del 1991

Mentre l'Europa delineava il quadro generale sulla tutela dei diritti degli animali descritto nel capitolo precedente di questa tesi, in Italia il 30 agosto 1991 venne pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 203, e conseguentemente emanata, la Legge 281 del 14 agosto 1991 - *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*, ancora oggi in vigore. Scopo della stessa, come enunciato nei suoi principi generali, è quello di:

- promuovere e tutelare gli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, riprendendo i principi di rispetto degli animali propri della Dichiarazione universale dei Diritti dell'animale (UNESCO, 1978) e della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 1987);
- affrontare in modo moderno il problema del randagismo, fino a quel momento regolamentato dal Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954 in base al quale, come si è visto, si prevedeva l'uccisione con metodi eutanasici, la concessione a istituti scientifici o cessione eventuale a privati che ne facciano richiesta dei cani vaganti catturati sul territorio e non reclamati (art. 85, DPR 320/1954).

Con questa Legge l'Italia è uno dei primi Stati al mondo a vietare la soppressione dei cani randagi (MdS, 2021). Viene instaurata una linea politica di tipo "no-kill" su scala nazionale (MdS), ancora oggi ampiamente condivisa dai cittadini italiani sempre più sensibili al tema della protezione degli animali.

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

Lo Stato italiano vieta che i cani vaganti catturati sul territorio e non reclamati vengano destinati alla sperimentazione, anche se ciò è normato in maniera più dettagliata e specifica dal decreto legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992 e dal successivo Decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 (IZSAM, 2017). Consente inoltre la soppressione dei cani randagi/vaganti solamente ad opera di Medici Veterinari mediante eutanasia e solamente nei seguenti casi:

- animali gravemente malati;
- animali affetti da una malattia incurabile;
- animali di comprovata pericolosità (ad esempio, cani classificati di grado 3, con recupero comportamentale fallimentare, come stabilito in Emilia-Romagna dalla DGR 647/2007);
- cani/gatti affetti da rabbia conclamata o che siano stati morsi da altro animale rabido (artt. 86-87, DPR 320/1954);
- infezione rabida di preoccupante diffusione sul territorio con il fine della sua rapida estinzione (art. 91, DPR 320/1954).

Di conseguenza, vietando la soppressione dei cani ricoverati nei canili sanitari dopo i 3 giorni previsti dal DPR 320/1954 se non reclamati dal proprietario, la Legge 281/1991 fornisce il compito ai Comuni italiani ed alle Regioni competenti di risanare i canili sanitari e di costruire strutture di accoglienza permanente per i cani catturati sul territorio.

Accanto alla costituzione di questi due tipi di canile, con la Legge 281/1991 vengono in essere tutta una serie di norme il cui obiettivo è la riduzione del randagismo e degli animali ospitati nelle strutture di ricovero.

Con lo scopo di contenere una numerosità indesiderata della popolazione canina e felina sul territorio, fondamentale è l'incentivo promosso dalla presente Legge alla limitazione delle nascite mediante sterilizzazione effettuata dal Servizio Veterinario pubblico, sia di animali di proprietà, sia di animali che vivono in libertà (gatti) (art. 2, comma 1 e 8, L. 281/1991).

Qualora gli animali non vengano reclamati dal proprietario, la Legge 281/1991 incentiva inoltre l'adozione da parte di privati che diano garanzie di buon trattamento (art. 2, comma 5, L. 281/1991).

Altro passo molto importante che definisce la Legge 281/1991 è l'istituzione dell'anagrafe canina in capo alle singole Regioni e Province autonome italiane, al fine di rilasciare al cane una sigla di riconoscimento univoca che possa collegarlo al suo proprietario. Scopo del

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

legislatore è duplice: da una parte il sistema rende molto più semplice la procedura di restituzione da parte dei servizi di cattura in caso di smarrimento dell'animale, dall'altra parte vuole rendere responsabili i proprietari nei confronti del proprio cane: viene promossa l'informazione alla popolazione volta alla prevenzione del randagismo e si sanziona l'abbandono e la mancata iscrizione in anagrafe canina (art. 5, comma 1-2, L. 281/1991).

Riassumendo, i compiti dati dalla Legge 281/1991 ai vari attori coinvolti sono i seguenti (IZSAM, 2017):

1. Alle regioni è demandato:

- l'emanazione di leggi e regolamenti applicativi della normativa nazionale;
- l'istituzione dell'anagrafe canina regionale;
- l'individuazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei canili rifugio;
- la ripartizione dei contributi statali e regionali tra gli enti locali;
- l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo, sentite le associazioni animaliste e protezioniste;
- l'erogazione degli indennizzi agli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame a opera di cani randagi laddove previsti;

2. Ai comuni è demandato:

- la vigilanza e il controllo degli adempimenti alla normativa nazionale e regionale;
- la cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l'incolumità;
- l'emanazione delle ordinanze di cattura e di riammissione sul territorio dopo sterilizzazione (laddove previsto);
- l'affidamento dei cani vaganti ai rifugi;
- l'attuazione di piani di controllo delle nascite tramite le sterilizzazioni;
- il risanamento dei canili rifugio esistenti e la costruzione dei nuovi canili;
- la gestione diretta o tramite convenzione con le associazioni protezioniste;
- l'applicazione delle sanzioni previste.

3. Ai proprietari degli animali è demandato:

- l'iscrizione all'anagrafe canina del cane;
- il controllo delle nascite;

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

- la gestione corretta delle esigenze fisiche ed etologiche del cane.

Fondi ministeriali per la lotta al randagismo

La Legge 281/1991, all'articolo 8, prevede l'istituzione presso il Ministero della Sanità di un *Fondo per lotta all'abbandono* a decorrere dall'anno 1991, pari a 1 miliardo di lire nel 1991 e 2 miliardi di lire nel 1992. Vanno ad alimentare il Fondo le sanzioni comminate in violazione della Legge 281/1991. A livello territoriale, alle risorse statali possono aggiungersi quelle messe a disposizione da ciascuna Regione, e da questa ripartite ai Comuni, per interventi di risanamento e realizzazione di canili (AnmviOggi, 2014).

I criteri di ripartizione annuale di tale Fondo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stati inizialmente stabiliti con il Decreto del Ministero della Sanità del 29 Dicembre 1992 in questo modo:

- il 42% della disponibilità viene ripartito in base al numero dei cani e gatti di proprietà;
- il 33% delle disponibilità viene ripartito in base al numero dei cani e gatti randagi;
- il 25% delle disponibilità viene ripartito in base al numero degli abitanti.

Successivamente, con il Decreto del Ministero della Salute del 6 Maggio 2008, i criteri di ripartizione sono cambiati. Ad oggi sono i seguenti:

- il 40% della disponibilità viene ripartito in quote di pari entità sulla base dell'attivazione della banca dati regionale dell'anagrafe canina in riferimento alla confutabilità per via telematica;
- il 30% della disponibilità viene ripartito in base alla consistenza della popolazione dei cani e dei gatti con riferimento al numero di ingressi nei canili sanitari e nei gattili;
- il 30% della disponibilità viene ripartito in base alla popolazione umana.

In questo modo, quindi, il Ministero stabilisce le quote di ripartizione. Alle regioni e alle province autonome spetta invece il compito di elaborare un piano operativo di prevenzione del randagismo, destinando una quota non inferiore al 60% del totale delle risorse alle sterilizzazioni (priorità ai piani di controllo delle nascite) e ad altre iniziative intese a prevenire il fenomeno del randagismo. Inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, devono inviare al Ministero della Salute una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente (DM 2008) (**Tab. 1**).

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

Tabella 1 - Dati trasmessi dalle Regioni e dalle Provincie Autonome per la ripartizione dei fondi nell'anno 2020
(fonte: Ministero della Salute)

Regioni	Ingressi nei canili sanitari	Ingressi nei canili rifugio	Cani adottati (sanitari/rifugi)	Gatti sterilizzati
Abruzzo	3.526	1.745	2.584	1.852
Basilicata	2.355	1.943	1.088	152
Bolzano	173	149	153	/
Calabria	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Campania	10.768	3.287	7.106	6.929
Emilia-Romagna	7.771	7.771	3.163	7.600
Friuli-Venezia Giulia	1.830	336	409	3.231
Lazio	8.240	5.085	3.245	1.553
Liguria	437	923	555	795
Lombardia	9.303	3.482	3.666	10.439
Marche	2.202	1.190	1.247	3.925
Molise	600	600	497	294
Piemonte	7.886	3.917	3.931	444
Puglia	6.280	4.262	5.785	4.698
Sardegna	1.443	4.378	2.897	291
Sicilia	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Toscana	6.986	661	2.261	5.194
Trento	183	70	127	669
Umbria	1.618	635	1.043	2.742
Valle d'Aosta	217	64	53	413
Veneto	4.374	2.167	2.550	10.528
Totale	76.192	42.665	42.360	61.749

Nell'arco di dieci anni, dal 2005 la lotta al randagismo ha potuto contare fino al 2010 su circa 4 milioni di euro. Nel 2011, i fondi sono scesi a circa 250mila euro per risalire a circa 300mila nel 2012 (AnmviOggi, 2014), parametro dal quale non si è discostato fino al 2018, dove il fondo non è stato ripartito. Il Fondo è però salito a 1 milione di euro, sia nel 2019 che nel 2020 (**Tab. 2**).

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

Tabella 2 - Fondi stanziati dal Ministero della Salute per la lotta all'abbandono, dal 2005 al 2021 (fonte: Ministero della Salute)

Anno	Fondo
2005	€ 4.271.578,00
2006	€ 3.998.000,00
2007	€ 4.986.000,00
2008	€ 3.086.085,11
2009	€ 3.801.681,00
2010	€ 3.333.765,28
2011	€ 246.649,00
2012	€ 310.190,00
2013	€ 328.000,00
2014	€ 313.072,00
2015	€ 309.000,00
2016	€ 310.000,00
2017	€ 297.243,00
2018*	*Nel 2018 non è stata effettuata la ripartizione del fondo
2019	€ 1.000.000,00
2020	€ 1.000.000,00

Nonostante negli ultimi anni il controllo del randagismo sia sensibilmente aumentato, facendo registrare anche una diminuzione degli animali randagi sul territorio, i cani abbandonati continuano ad alimentare la popolazione vagante. Molte femmine gravide partoriscono ed i cuccioli che non muoiono di stenti, diventando adulti, rappresentano un ulteriore serbatoio di randagi (MdS, 2021).

Il canile sanitario e il canile rifugio

Con l'emanazione della Legge 281/1991 vengono distinte due tipologie di canili, il canile sanitario ed il rifugio per cani, senza però entrare nel merito di quale sia l'esatta distinzione tra le due. Di fatto questo viene demandato alle Regioni, che ne danno definizione nelle norme regionali in attuazione alla Legge 281/1991.

Il canile sanitario è il "canile comunale" previsto dal DPR 320/1954. Punto cardine è sempre quello di una struttura che nasce per salvaguardare la salute umana e degli altri animali tramite l'isolamento dei nuovi soggetti catturati. Tuttavia, ad oggi, il canile sanitario non risulta più essere una struttura di accoglienza temporanea precaria come un tempo. Dopo l'emanazione della Legge 281/1991 e del suo successivo recepimento a livello regionale, il canile sanitario è stato più normato, sia dal punto di vista strutturale che gestionale, salvaguardando al contempo anche il benessere animale. Attualmente sono strutture di ricovero pubbliche di prima accoglienza gestite dalle aziende sanitarie locali. In queste

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

strutture vengono ricoverati i cani immediatamente dopo la cattura o il ritrovamento sul territorio. Il transito dei cani è breve e limitato alla visita clinica, ad interventi di prevenzione e profilassi, all'eventuale identificazione e alla sterilizzazione (IZSAM, 2017).

Il "rifugio per cani" di cui parla la Legge 281/1991 è il "canile rifugio" e nasce con l'emanazione di quest'ultima. Il canile rifugio è una struttura di accoglienza permanente che, come il canile sanitario, deve garantire buone condizioni di vita per i cani ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie. A tal fine, entrambe le strutture devono essere sottoposte al controllo sanitario dei Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali (art. 3 comma 2, L. 281/1991). I canili rifugio sono strutture pubbliche destinate al ricovero prolungato dei cani, poiché vi permangono fino all'adozione o alla morte (IZSAM, 2017).

I requisiti strutturali dei canili sono riportati nelle norme regionali in attuazione della L. 281/1991. In generale, i canili di nuova costruzione devono essere collocati lontano dalle abitazioni e dai corsi d'acqua superficiali, poiché produttori di cattivi odori, rumori e rifiuti solidi e liquidi. Sono infatti classificati come "industrie insalubri di I classe" dal D.M. 05/09/94 ed anche per questo devono essere correlati da una specifica valutazione dell'impatto ambientale (IZSAM, 2017). Nonostante debbano essere costruiti in zone appropriate ed isolate, è d'obbligo che siano serviti da strade di facile accesso e che non siano costruiti in zone dove vi siano spesso allagamenti, esondazioni o smottamenti (D.Pres. 241/2017, Friuli-Venezia Giulia). Devono inoltre essere allacciati alla rete elettrica ed idrica e preferibilmente anche alla rete internet. L'orientamento consigliato è a sud, oppure a sud-est nelle regioni più calde (IZSAM, 2017). Per lo smaltimento dei rifiuti (feci ed acque di lavaggio), non potendo essere distrutti come rifiuti urbani, il canile deve disporre di un depuratore oppure di una vasca di raccolta a tenuta stagna che venga poi smaltita da una ditta specializzata (D.Pres. 241/2017, Friuli-Venezia Giulia).

Le strutture di nuova costruzione possono ospitare un massimo di 200-350 cani, a seconda del livello di randagismo ancora presente sul territorio. Il canile deve essere perimetralmente recintato e l'altezza della recinzione non deve essere inferiore ai 2 metri (DGR 472/2021, Emilia-Romagna). Per la tranquillità degli animali ricoverati sul lato della strada, può essere prevista una barriera visiva (D.Pres. 241/2017, Friuli-Venezia Giulia).

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

Un canile deve poi comprendere diverse strutture e reparti:

1. strutture di servizio

Le strutture di servizio a volte sono solo citate dalla normativa regionale, altre volte sono elencate e descritte dettagliatamente (IZSAM, 2017). Di seguito quelle previste dalla DGR 472/2021 della Regione Emilia-Romagna:

- Area di parcheggio automezzi, preferibilmente esterna al recinto, e una interna per le operazioni di carico-scarico separata dai reparti di ricovero;
- Locale per lo svolgimento di attività amministrative (procedure di accettazione e cessione, ricevimento pubblico, registrazioni, archivio, ecc.), con accesso ad internet;
- Locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature;
- Locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti;
- Locale per il deposito degli alimenti per gli animali;
- Locale per la preparazione degli alimenti per gli animali o cucina;
- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti;
- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e rifiuti;
- Spogliatoio e servizi igienici per gli addetti.

2. strutture sanitarie

All'interno del canile deve essere sempre presente un'infermeria oppure un ambulatorio con possibilità di degenza autorizzato. Deve inoltre essere previsto un locale o struttura per il deposito dei farmaci, degli strumenti o delle attrezzature sanitarie inaccessibili al personale non autorizzato (DGR 472/2021, Emilia-Romagna). In alternativa, sono ammesse convenzioni con strutture veterinarie esterne con reperibilità h24 (D.Pres. 241/2017, Friuli-Venezia Giulia).

3. reparti di ricovero di tipo sanitario, permanente, a pagamento

Ai fini della custodia, del mantenimento, della gestione sanitaria e dell'assistenza medico-veterinaria, un canile si avvale di reparti di ricovero di tipo sanitario e/o di tipo permanente, a seconda delle finalità per il quale il canile stesso è stato costruito. Qualora la finalità sia il

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

solo ricovero permanente dei cani, il reparto di ricovero sanitario non è richiesto in quanto gli animali hanno già soggiornato obbligatoriamente in un canile di tipo sanitario. Viceversa, un canile esclusivamente sanitario non avrà un reparto di ricovero permanente. In Regione Emilia-Romagna il canile sanitario funge anche da rifugio, per cui i reparti di ricovero sanitario e permanente si ritrovano all'interno della stessa struttura (DGR 472/2021, Emilia-Romagna).

I reparti di ricovero di tipo sanitario sono costituiti da box esclusivamente individuali, atti all'isolamento dei singoli soggetti di nuova introduzione. Qui devono permanere obbligatoriamente per 10 giorni ai fini della profilassi antirabbica e di eventuali altre malattie infettive (Reg. Polizia Veterinaria, 1954). I box del reparto sanitario sono simili a quelli del reparto di ricovero permanente ma in genere hanno dimensioni più ridotte. I reflui provenienti da questi box devono essere opportunamente trattati per garantire l'inattivazione di eventuali patogeni presenti (DGR 472/2021, Emilia-Romagna).

I reparti di ricovero di tipo permanente possono essere singoli o plurimi, quindi ospitare anche più cani. Possono avere accesso alle aree di sgambamento, se previste dalla normativa regionale, in genere sono comuni a più box o recinti.

In ogni caso la custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisogni etologici dell'animale. Deve essere garantito, attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazione uomo-animale.

Ogni box deve essere recintato. Il recinto può essere integrato anche da siepi o similari. Alcune leggi regionali, oltre a riportare l'altezza della recinzione stessa e l'eventuale inclinazione verso l'interno dell'ultima parte per impedire lo scavalco, specificano anche la larghezza delle maglie in modo che non arrechino danno agli animali ed il fatto che il recinto debba essere ancorato ad un muretto, adeguatamente interrato, per impedire che gli animali scavino gallerie (DGR 472/2021, Emilia-Romagna; Reg. Attuazione n. 38/2011, Toscana).

I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una parte scoperta. Di seguito si riportano le misure per la Regione Emilia-Romagna (DGR 472/2021, Emilia-Romagna). Qualora sia prevista un'area di sgambamento:

- Box individuali: 9 m² (30% chiusa o coperta);

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

- Box plurimi: $9 \text{ m}^2 + 7 \text{ m}^2$ per ogni cane aggiunto;
- Area di sgambamento comune a più box (massimo 5) di almeno 150 m^2 ;

Qualora invece non siano previste aree di sgambamento i box devono essere necessariamente più ampi in termini di metratura

- Box individuali: mq 20 m^2
- Box plurimi: mq $20 \text{ m}^2 + 10 \text{ m}^2$ per ogni cane aggiunto

Nella parte coperta devono essere presenti sistemi di abbeverata e di alimentazione degli animali. Qui va posizionato anche il giaciglio del cane, che deve essere rialzato da terra per permettere un isolamento termico dal pavimento. Le cuce devono essere in materiale lavabile e disinfettabile come previsto dalla normativa. È auspicabile che abbiano una parete laterale smontabile in modo da rendere agevole la pulizia e sarebbero da preferire quelle a tettuccio piano, maggiormente fruibili dal cane, rispetto a quelle a tettuccio spiovente (IZSAM, 2017). La parte coperta deve inoltre essere accessibile sia dal corridoio interno di servizio che dalla parte scoperta, mediante porte o cancelli, e devono essere previsti sistemi di chiusura/apertura manovrabili dall'esterno per poter permettere l'ingresso all'operatore in condizione di sicurezza, soprattutto per cani problematici. La parte coperta può essere costituita anche da una tettoia chiusa su tre lati.

La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento o in altro materiale definito dalla normativa. Deve essere prevista idonea alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole degli animali (DGR 472/2021, Emilia-Romagna).

Alcuni canili rifugio prevedono la presenza di box per la custodia a pagamento, che devono però essere dislocati a debita distanza dagli altri (Reg. Attuazione n. 38/2011, Toscana).

4. reparto di isolamento

Il reparto di isolamento contiene box singoli dedicati all'isolamento di cani affetti da malattie infettive o alla quarantena degli animali di nuova introduzione per la profilassi antirabbica (IZSAM, 2017). Nelle norme di alcune Regioni viene specificata la percentuale minima di box dedicati all'isolamento rispetto al numero totale di cani per cui la struttura è autorizzata ad ospitare, in genere pari al 10% (DGR 472/2021, Emilia-Romagna; DGR 209/2014, Campania).

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

5. reparto cuccioli

Il reparto cuccioli deve essere adeguatamente isolato nel contesto e, nella sua gestione, devono essere adottate idonee misure di biosicurezza (DGR 472/2021, Emilia-Romagna). Il reparto cuccioli dovrebbe essere adeguatamente arricchito con attrezzature ludiche atte a fornire le esperienze che saranno utili nel rapporto interspecie e nel rapporto con l'uomo, al fine di ottenere un indice di adottabilità ottimale. Inoltre, il reparto cuccioli, così come i locali in cui risiedono animali in condizioni particolari (es. molto anziani, partorienti, di taglia piccola e a pelo raso) dovrebbero essere in grado di mantenere temperature adeguate, non al di sotto dei 15°C gradi (D.Pres. 241/2017, Friuli-Venezia Giulia; IZSAM, 2017).

6. reparto per soggetti problematici

Il reparto destinato ai soggetti problematici è bene che sia collocato in un'area distante dall'ingresso, lontano da fonti di stress e non accessibile ai visitatori. Cespugli e piante basse potranno fornire al cane un rifugio, attenuando stati di paura o ansia (IZSAM, 2017). I box destinati a questi cani devono essere singoli, dotati di sistemi di separazione dell'animale per garantire la sicurezza degli operatori ed in numero pari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva del canile. In Emilia-Romagna è prevista anche un'area di rieducazione per cani con aggressività non controllata (DGR 472/2021, Emilia-Romagna).

Oltre a quanto già previsto dalle singole leggi regionali, l'IZS dell'Abruzzo e del Molise, *Centro di riferimento nazionale per l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche*, fornisce alcune indicazioni di carattere generale per quel che concerne (IZSAM, 2017):

- le strutture di nuova costruzione: dovrebbero essere progettate in modo da prevedere la possibilità di una corretta separazione degli animali in base a: tempi di introduzione, genere, mole, temperamento e stato di salute;
- i box destinati ai cani pericolosi: è bene che siano contigui, separati da porte a ghigliottina azionabili dall'esterno in modo che gli operatori possano trasferire i cani da un box all'altro durante le pulizie e lavorare in sicurezza.
- le aree pavimentate: devono essere costruite in materiale lavabile, disinfettabile, non sdruciolevole e lievemente pendenti (la pendenza non deve superare il 3%) in modo da permettere il rapido allontanamento delle urine e delle acque di lavaggio presso i canali di scolo;

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

- la prevenzione di insetti e topi attraverso spigoli ed angoli arrotondati ed adeguata manutenzione delle fessurazioni;
- locali di servizio e box chiusi: è bene che siano protetti da zanzariere a maglie fitte che impediscano l'ingresso di zanzare e flebotomi.
- Le parti erbose: dovrebbero essere mantenute costantemente rasate, al fine di evitare che diventino ricettacolo di parassiti quali zecche;
- aree di sgambamento esterne: dovrebbero essere sempre presenti per consentire a tutti i cani l'esposizione all'aria aperta e un adeguato svolgimento dell'attività fisica.

Leggi regionali in recepimento alla Legge 281 del 1991

La Legge 281/1991 prevedeva il suo recepimento all'interno delle normative regionali entro 6 mesi dalla sua emanazione (28 febbraio 1992) (art. 3, comma 1, L. 281/1991). Alcune Regioni hanno legiferato immediatamente dopo l'emanazione di quest'ultima, come Basilicata, Piemonte e Veneto. Altre Regioni, invece, hanno impiegato molti anni nel recepirle (IZSAM, 2017): la Lombardia, ad esempio, aveva già una sua Legge nel 1987 che normava la materia e si adeguò solamente nel 2006. Alcune Regioni, quali Piemonte e Molise, approvarono le disposizioni regionali già nel 1992 mentre altre, come ad esempio la Sicilia, lo fecero nel 2000 ma il regolamento che le rese attuative fu del 2007 (SIVELP, 2015). Per questo motivo e per le differenze caratterizzanti i territori regionali italiani per quel che concerne, ad esempio, le caratteristiche oro-geografiche, la presenza di aree metropolitane o di zone rurali, la densità di popolazione e l'entità del fenomeno del randagismo, le singole leggi si differenziano per impianto e per contenuti.

Di seguito si riassumono in ordine cronologico i recepimenti regionali della Legge 281/1991 e la normativa più recente in essere sulla prevenzione del randagismo al momento della stesura di questa tesi:

- Regione Basilicata
L.R. n. 6 del 25-01-1993, ora abrogata dalla L.R. n. 46 del 30-11-2018
- Regione Piemonte
L.R. n. 34 del 26-07-1993
- Regione Veneto
L.R. n. 60 del 28-12-1993, ora abrogata dalla L.R. n. 17 del 19-06-2014

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

- Regione Valle d'Aosta
L.R. n. 14 del 28-04-1994, ora abrogata dalla L.R. n. 37 del 22-11-2010
- Regione Sardegna
L.R. n. 21 del 18-05-1994
- Regione Umbria
L.R. n. 19 del 19-07-1994
- Regione Puglia
L.R. n. 12 del 03-04-1995, ora abrogata dalla L.R. n. 2 del 07-02-2020
- Regione Toscana
L.R. n. 43 del 08-04-1995, ora abrogata dalla L.R. n. 59 del 20-10-2009
- Regione Marche
L.R. n. 10 del 20-01-1997
- Regione Lazio
L.R. n. 34 del 21-10-1997
- Regione Calabria
L.R. n. 4 del 03-03-2000
- Regione Liguria
L.R. n. 23 del 22-03-2000
- Regione Emilia-Romagna
L.R. n. 27 del 07-04-2000
- Provincia autonoma di Bolzano
L. P. n. 9 del 15-05-2000
- Regione Sicilia
L.R. n. 15 del 03-07-2000
- Regione Campania
L.R. n. 16 del 24-11-2001, ora abrogata dalla L.R. n. 3 del 11-04-2019
- Regione Friuli-Venezia Giulia
D.P.R. del 06-06-2002, ora abrogata dalla L.R. n. 20 del 11-10-2012
- Provincia autonoma di Trento
L.P. n. 5 del 01-08-2003, ora abrogata dalla L.P. n. 4 del 28-03-2012
- Regione Abruzzo
L.R. n. 8 del 23-01-2004, ora abrogata dalla L.R. n. 47 del 18-12-2013

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

- Regione Molise
L.R. n. 7 del 04-03-2005
- Regione Lombardia
L.R. n. 16 del 20-07-2006

Il canile odierno

Oggi si parla sempre più di un nuovo concetto di canile, che miri a migliorare i servizi offerti sia agli animali ospitati che ai cittadini nell'ottica di applicazione del concetto di "qualità". Come si è visto, le normative europee, nazionali e regionali, definiscono quelli che sono requisiti - strutturali, gestionali o sanitari che siano - di base. Sono requisiti obbligatori, ma l'applicazione della normativa deve essere considerata solamente punto di partenza di un percorso che porti a raggiungere requisiti superiori di quelli dettati dalle norme, al fine di rendere queste strutture di ricovero il più efficienti possibile, soprattutto per quanto concerne i canili rifugio, dove gli animali possono permanere in struttura per tempi molto lunghi o a vita (Iannino et al., 2014; Iannino et al., 2020).

Si pensa sempre più ad un concetto di "qualità", con percorsi portino all'ottimizzazione dei livelli gestionali fino all'auspicabile certificazione da parte di un ente terzo che garantirebbe l'assoluta trasparenza gestionale, la verifica continua del mantenimento delle competenze e dei requisiti e la puntuale risoluzione delle non conformità riscontrate dalle autorità competenti. Mantenere standard elevati di gestione del benessere animale, condizioni ottimali di lavoro per il personale addetto, assicurare la corretta relazione intra e interspecifica e puntare sull'accesso e sulla disponibilità di servizi per i cittadini prevede un alto livello di rigore progettuale, processi ben definiti ed una organizzazione di tipo manageriale (Iannino et al., 2014; Iannino et al., 2020).

In quest'ottica, i canili rifugio si stanno evolvendo in parchi rifugio. Sono strutture progettate in maniera tale da rendere migliore la vita dei cani oltre i requisiti minimi previsti dalla legge, ed al contempo integrate nel territorio di appartenenza, rendendoli strutture di riferimento primarie per le autorità e per i cittadini. A tal fine, in alcuni parchi rifugio sono anche previste attività autofinanzianti, come corsi di formazione per i proprietari di animali, la presenza di un ambulatorio veterinario, la possibilità di pensione temporanea per cani di proprietà o l'incenerimento degli animali deceduti per conto terzi. L'aspetto gradevole e invitante per il pubblico esterno, il rispetto delle esigenze fisiche ed etologiche degli animali che

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

prevalgano adeguatamente le patologie mediche e comportamentali degli stessi e la divulgazione della conoscenza e della sensibilità verso gli animali nei cittadini, adempie a quelli che sono principi etici fondamentali, contribuisce a combattere adeguatamente il fenomeno del randagismo, contiene i costi di gestione della struttura ed incentiva le adozioni (Iannino et al., 2014; Iannino et al., 2020).

Analisi delle criticità nell'applicazione della Legge 281/1991

Il finanziamento e la sostenibilità della Legge 281/1991

Una delle maggiori criticità nell'applicazione di questa Legge è il suo finanziamento e la sua sostenibilità. Supportare i costi del randagismo (tutt'ora non pienamente conosciuti) con fondi ministeriali (art. 8, L. 281/91), che possono variare a seconda della congiuntura politico/economica e che devono essere parcellizzati tra le Regioni stesse, fu visto già allora come una ingente difficoltà, tanto che alcune Regioni sollevarono eccezione di incostituzionalità, poi però respinta dalla Corte Costituzionale (SIVELP, 2015). Le Regioni scaricarono a loro volta il peso della norma sugli enti locali, dove il cane randagio divenne sempre più cane del sindaco e quindi dei cittadini, ma non risolvendo di certo il problema dei costi.

Le diverse anagrafi regionali degli animali d'affezione

Come già visto, il recepimento della Legge 281/1991 non è stato omogeneo su tutto il territorio nazionale. Questo recepimento a macchia di leopardo, in assenza di un comune progetto di partenza, portò allo sviluppo di una serie di banche dati regionali diverse tra loro, sia in termini di informazioni registrate che dal punto di vista informatico. Tutto questo crea difficoltà di comunicazione tra le stesse, soprattutto in termini di passaggi di proprietà o di trasferimenti di proprietari da una Regione all'altra che devono avvenire ancora attraverso l'invio manuale di lettere o di messaggi di posta elettronica da parte degli enti gestionali. A complicare il tutto è anche la diversa gestione delle banche dati: in alcuni casi l'anagrafe canina è gestita dai Comuni, in altri dai Servizi Veterinari territoriali (**Tab. 3**).

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

Tabella 3 - Gestione dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ai sensi delle Leggi regionali in applicazione alla Legge 281/1991 (fonte: Leggi regionali vigenti in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina)

Gestione dell'anagrafe canina	
Comunale	Servizio Veterinario
Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento	Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

Ulteriore complicazione nel demandare alle singole Regioni e Province autonome l'applicazione della Legge 281/1991 furono le conseguenti diverse tempistiche indicate nelle Leggi regionali ai fini dell'ottemperanza dei proprietari all'iscrizione del proprio animale ed alla comunicazione dei decessi, dei cambi di residenza e di proprietà in anagrafe canina (**Tab. 4**). Tutt'ora tali tempistiche non sono allineate, determinando disagi nei proprietari e negli organismi di controllo preposti all'applicazione delle relative sanzioni in essere qualora le tempistiche non vengano rispettate.

Tabella 4 - Le diverse tempistiche per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione regionale della Legge 281/1991 da parte dei proprietari di cani (fonte: Leggi regionali vigenti in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina)

Regioni e leggi di riferimento	Tempistiche			
	Cambio residenza o detenzione (giorni)	Denuncia di smarrimento (giorni)	Cambio di proprietà (giorni)	Denuncia decesso (giorni)
Abruzzo (LR /2013)	30	5	15	15
Basilicata (LR 46/2018)	15	5	15	5
Bolzano (LP 9/2000)	30	5	30	30
Calabria (LR 41/1990)	30	15	15	15
Campania (LR 3/2019)	5	3	5	3
Emilia-Romagna (LR 27/2000)	15	3	15	3
FVG (LR 20/2012)	10	10	10	10
Lazio (LR 34/1997)	15	15	15	15
Liguria (LR 23/2000)	30	7	30	7
Lombardia (LR 16/2006 con RR 2/2017)	3	-	3	3
Marche (LR 10/1997)	15	3	15	2
Molise (LR 7/2005 con RR 3/2008)	15	3	15	15
Piemonte (LR 18/2004)	15	3	15	15
Puglia (LR 2/2020)	5	2	5	3

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

Sardegna (LR 21/1994)	15	7	15	7
Sicilia (LR 15/2000)	30	10	30	10
Toscana (LR 59/2009)	30	3	30	30
Trento (LP 4/2012 con DPP 23/2013)	30	3	30	30
Umbria (LR 19/1994)	10	3	10	10
Valle d'Aosta (LR 37/2010)	15	5	15	15
Veneto (LR 60/1993)	-	15	15	15

Con l'Accordo Stato-Regioni del 2013 (descritto nel capitolo successivo di questa tesi) alcune di queste criticità sopra evidenziate vennero parzialmente sanate attraverso l'obbligo di registrazione del cane entro i 2 mesi di vita e l'istituzione di un'anagrafe canina nazionale con lo scopo di raccogliere, anche se non in tempo reale, i dati provenienti dalle banche dati regionali (Accordo Stato-Regioni, 2013). Ad oggi la direzione del Ministero della Salute è quella di spingere sempre più all'adozione di un'unica banca dati nazionale degli animali d'affezione, come già è stato fatto per l'anagrafe zootecnica veterinaria, grazie al Nuovo Sistema di Anagrafe Nazionale degli Animali d'Affezione (S.I.N.A.A.F.) (AnmviOggi, 2021). Questo permetterebbe una tracciabilità totale della popolazione canina in tempo reale che, assieme all'identificazione anagrafica, avvalorano il fine sanitario delle normative, dalla Legge 281/1991 ai regolamenti europei per le movimentazioni di animali d'affezione (ANMVI, 2018). Per l'armonizzazione sull'intero territorio nazionale delle tempistiche delle altre registrazioni in anagrafe forse sarà da attendere ancora.

I cani provenienti dal Sud

Dal 1991, la Legge 281/1991 ha vietato la soppressione dei cani, ha imposto ai comuni di finanziare il mantenimento dei randagi nei canili e ha promosso la sterilizzazione delle femmine. Una politica che, se correttamente applicata, avrebbe portato negli anni alla scomparsa dei meticci "indesiderati". Tuttavia, soprattutto nelle Regioni in cui la prospettiva delle sterilizzazioni è stata disattesa, il problema del randagismo è ancora presente (Il Fatto Quotidiano, 2014). Ne consegue che, oltre al traffico di animali d'affezione proveniente principalmente dall'Est Europa, vi è anche uno spostamento di animali dal Sud al Nord Italia, il tutto sempre spinto dall'etica dell'adozione e con il fine di liberare le strade dai randagio svuotare canili sovraffollati (Il Fatto Quotidiano, 2014; SIVELP, 2015). Questa politica, denunciata da un'inchiesta de "Il fatto Quotidiano" nel 2014, sembra essere attuata da molti Comuni del Sud che, avendo costi enormi per la gestione di questi animali sul territorio, stringerebbero accordi con associazioni o privati per trasferirli in zone in cui avrebbero

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

maggiori possibilità di essere adottati. Una strategia che però sposta il problema, anziché risolverlo. Inoltre, i cani che partono dal Sud per giungere al Nord non sembrano quelli più difficili da adottare: al Nord la popolazione canina è stata stabilizzata, i canili sono pieni di cani anziani ed i cuccioli sono una rarità. Una situazione ben diversa da quella che si riscontra al Sud, dove vengono denunciate spedizioni di cucciolate anche senza assicurarsi, probabilmente non a caso, che la madre sia stata effettivamente sterilizzata prima della sua reimmissione sul territorio (Il Fatto Quotidiano, 2014; AnmviOggi, 2014).

I cani di quartiere

Durante i primi anni di applicazione della Legge 281/1991, a causa degli onerosi compiti organizzativi ed impegni economici che ricadevano sulle Autorità territoriali, gli amministratori locali ricercarono soluzioni alternative alla riproduzione incontrollata dei cani randagi ed alla vita da reclusi in strutture di ricovero: la figura del “cane libero accudito o cane di quartiere” (Circ. 5/2001). Questa alternativa è prevista da alcune leggi regionali di attuazione della Legge n. 281/1991, come in Lazio (art. 9 “cani di quartiere” LR 34/1997), Liguria (art. 18 “cani di quartiere” LR 23/2000), Campania (art. 10 “cani di quartiere” LR 16/2001, ora art. 13 “cane libero accudito” della LR 3/2019) e precedentemente anche in Puglia (art. 7 “cane collettivo” LR 12/1995, ora non più contemplato con la LR 2/2020): il cane viene microchippato e sterilizzato e successivamente reimpresso nel quartiere di provenienza, affidato alle cure di un tutore o comunque agli abitanti del quartiere stesso che provvedono al suo mantenimento. La conseguente riduzione del sovraffollamento dei canili, non trascurando comunque un adeguato controllo sanitario dell’animale, la riduzione delle catture sul territorio e l’instaurarsi di comportamenti territoriali che evitano l’immigrazione di altri cani, determinano un risparmio economico per la collettività. Tuttavia, nonostante i numerosi risvolti positivi, i cani di quartiere hanno difficile applicazione nelle realtà rurali, data la notevole fonte di impatto che questi cani randagi sterilizzati mostrano sia sulle specie selvatiche, sia su quelle domestiche (Ciaponi, 2016). Non appare quindi un’alternativa risolutiva, soprattutto quando il numero di questi cani diventa rilevante, né può essere assunta come misura definitiva in quanto non consente il raggiungimento dell’obiettivo sancito dalla stessa Legge 281/1991, cioè l’eliminazione del randagismo (Circ. 5/2001).

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

I cani problematici

Dall'emanazione della Legge 281/1991, a causa del divieto di soppressione dei cani vaganti catturati sul territorio nazionale qualora non reclamati, ogni anno il numero dei cani presenti nei canili è tendenzialmente aumentato. Questo aumento è dato dal fatto che il randagismo in Italia, come si è già detto, non è stato risolto, soprattutto considerando certe realtà territoriali; le adozioni, al contempo, seppur promosse da parte delle strutture di ricovero svolgenti funzione pubblica, continuano a non controbilanciare il numero dei cani che permangono in canile. L'ultima campagna nazionale riguardante l'incentivazione delle adozioni nei canili e nei gattili è stata promossa dal Ministero della Salute proprio nel 2021, segno che il numero degli animali alloggiati nelle strutture di ricovero è, a tutt'oggi, ancora alto (Code di casa, 2021). Ad aumentare tale numero contribuiscono anche le rinunce di proprietà. In Italia, i proprietari che chiedono ai canili di prendersi cura dei propri animali, temporaneamente o definitivamente, a causa di problemi economici, sfratti, morte di congiunti o detenzione penitenziaria sono proporzionalmente pochi rispetto alle rinunce di proprietà di animali affetti da disturbi comportamentali ed è questa tipologia di rinuncia che incrementa considerevolmente il sovraffollamento nei rifugi, essendo i più difficilmente adottabili (Osella et al., 2005; Polci, 2012). In generale, i disturbi più comuni sono: iperprotezione verso il proprietario, abbaiare eccessivo, fobie di vario tipo, eliminazioni in casa, ipereccitabilità, precipitarsi verso le persone o cani e saltare addosso alle persone (Bedini, 2010). Tuttavia, l'aggressività sia inter ed intra-specifica rimane il più frequente problema comportamentale, seguito dall'ansia da separazione (Polci, 2012).

Oltre ad una serie di caratteristiche fisiche dell'animale, quali l'età, il sesso, la taglia, il mantello, la razza, l'aspetto generale e lo stato di salute, le caratteristiche comportamentali del soggetto sono di fondamentale importanza nella definizione del livello di adottabilità, ossia di quanto l'animale sia "appetibile" dal punto di vista dell'adozione (Bedini, 2010; Polci, 2012; Stippi, 2019). Ne consegue che, oltre ai soggetti particolarmente anziani o con gravi problemi di salute, gli animali che manifestano comportamenti aggressivi, insicuri e/o con autocontrollo inadeguato sono i più difficili da adottare e, conseguentemente, possono permanere per tutta la vita in struttura. Per questo motivo nei canili è sempre presente, come già detto, un reparto destinato ai soggetti problematici. In Emilia-Romagna è prevista un'area di rieducazione per cani con aggressività non controllata (cap. 3.1, DGR 472/2021, Emilia-Romagna). Il fine è quello di recuperare questi cani dal punto di vista

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

comportamentale e, conseguentemente, di innalzare il loro livello di adottabilità. Questo è importante per consentire loro la possibilità di vivere una vita dignitosa e per facilitare la gestione di questi animali da parte degli operatori delle strutture di ricovero, diminuendo al contempo l'impatto economico derivante dal mantenimento perpetuo di questi soggetti.

Gli Accordi Stato-Regioni del 2003-2013 e le Linee guida ministeriali

L'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e di iscrizione dei cani nelle anagrafi regionali, oltre che la presenza di difformità delle disposizioni normative regionali per quel che concerne la gestione degli animali d'affezione, hanno determinato un permanere dei rischi per la salute e l'incolumità pubblica sul territorio nazionale, derivanti dal pericolo della diffusione di malattie infettive, dall'incremento degli incidenti stradali e dalle aggressioni da parte di cani inselvatichiti (come già trattato nei capitoli precedenti di questa tesi). Per questo motivo si sono susseguite nel tempo Ordinanze ministeriali ed Accordi tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome al fine di controllare in maniera sempre più uniforme le suddette criticità.

Con l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2008 *Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina*, la cui efficacia è stata prorogata fino al 2013, si è registrato un sensibile e costante incremento negli anni del numero di cani di proprietà iscritti nelle anagrafi regionali ed una gestione più efficace del fenomeno del randagismo.

Con l'Accordo del 6 Febbraio 2003 *in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*, il successivo Accordo del 24 Gennaio 2013 *in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione* tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane e delle scaturite *Linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione*, si sono previste una serie di misure ulteriori, condivise su tutto il territorio nazionale, volte a ridurre ulteriormente l'abbandono ed il randagismo.

Sulla base della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, in questi Accordi si definiscono le responsabilità ed i doveri del proprietario o detentore di un animale d'affezione. Egli è responsabile della sua salute, del suo benessere e della sua sistemazione, in accordo con i suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. Inoltre, è fatto obbligo al proprietario o detentore di un cane di provvedere

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

alla sua iscrizione in anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita dello stesso (o dall'inizio della detenzione) ed alla sua identificazione, mediante sigla di riconoscimento univoca, entro il secondo mese di vita. L'iscrizione e l'identificazione dei gatti di proprietà è invece su base volontaria.

Dal 1° gennaio 2005, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, viene riconosciuto esclusivamente il microchip (Accordo Stato-Regioni, 2003).

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico di forma cilindrica di circa 8-10 millimetri, di lunghezza e 1-2 millimetri di diametro. Viene rivestito in materiale biocompatibile ed inoculato nel sottocute dell'animale a livello della base del collo, a sinistra. Il microchip deve essere conforme alla norma ISO 11784 e all'Allegato A della norma ISO 11785 e deve poter essere letto da un dispositivo ISO compatibile (MdS, 2021).

I microchip possono essere prodotti e distribuiti solamente da soggetti autorizzati presso il Ministero della Salute, i quali devono inoltre garantire devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.

L'applicazione del microchip viene effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione. Devono controllare che non sia presente nell'animale un eventuale altro microchip in quanto ad ogni cane deve essere associato un solo codice univoco. Contestualmente all'inoculazione del microchip devono inoltre provvedere all'iscrizione dell'animale in anagrafe degli animali d'affezione nel più breve tempo possibile (Accordo Stato-Regioni, 2013).

Per quanto riguarda gli animali privi di microchip rinvenuti sul territorio, ospitati nei rifugi o nelle strutture di ricovero convenzionate, sono i Comuni che provvedano a farli identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico. Negli Accordi viene stabilito che il titolare della struttura dove l'animale è ricoverato è il detentore, il Sindaco è invece il proprietario (Accordo Stato-Regioni, 2013).

Grazie agli Accordi sopracitati le Regione e le Province autonome si impegnano alla creazione di una banca dati informatizzata per l'anagrafe degli animali d'affezione. Si attiva inoltre l'anagrafe nazionale degli animali d'affezione presso il Ministero della Salute (Accordo Stato-Regini, 2003). In tale banca dati vanno a confluire i dati raccolti nelle singole anagrafi regionali con cadenza almeno mensile. La banca dati nazionale accetta l'ultimo

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

aggiornamento sostituendo il dato dell'anagrafe d'origine alla quale mensilmente invia una comunicazione d'aggiornamento (Accordo Stato-Regioni, 2013). Tale sistema nazionale consente una più rapida restituzione al proprietario degli animali che si sono perduti, il monitoraggio della popolazione canina e del rilascio dei passaporti (MdS, 2021).

Infine, attraverso l'emanazione di apposite Linee guida vengono definite procedure standardizzate relative alla registrazione in anagrafe degli animali d'affezione ed alla movimentazione, quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra (Linee guida, 2013).

A seguito dell'applicazione del trasponder (microchip) e del contestuale inserimento dei dati nell'anagrafe degli animali d'affezione, il medico veterinario che ha effettuato le suddette operazioni rilascia un documento d'identificazione e registrazione che deve contenere almeno le seguenti informazioni e che deve accompagnare l'animale in tutte le sue movimentazioni:

1. Microchip e data di inserimento
2. Dati segnaletici dell'animale: specie, razza, data di nascita, taglia, sesso, mantello, morsicatore
3. Dati anagrafici del proprietario: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza e di domicilio se diverso
4. Dati anagrafici del detentore: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza e di domicilio se diverso
5. Inoltre, il suddetto documento può riportare informazioni non obbligatorie quali: sterilizzazione, profilassi vaccinale, trattamento contro gli endo ed ectoparassiti.

Per quel che concerne le movimentazioni di animali di proprietà, il proprietario/detentore, qualora trasferisca la propria residenza in un'altra regione, deve comunicare lo spostamento all'autorità competente del luogo di destinazione (Servizio veterinario dell'ASL competente/Comune) entro 10 giorni e la suddetta autorità deve provvedere a registrare l'animale nella propria anagrafe regionale.

Per quel che concerne invece le movimentazioni fra canili/rifugi, oltre alla necessità di notifica entro 10 giorni da parte del responsabile/detentore dell'arrivo degli animali al servizio veterinario dell'ASL di destinazione, la movimentazione è consentita solamente dopo il nullaosta rilasciato dallo stesso servizio, che attesta l'idoneità e la disponibilità di

INTRODUZIONE

Dai canili sanitari ai canili odierni

posti nella struttura ricevente. In più, si devono rispettare determinati requisiti sanitari e documentali ed anche i mezzi di trasporto devono essere idonei allo scopo (Linee guida, 2013).

LA NORMATIVA IN EMILIA-ROMAGNA

La Legge Regionale n. 27/2000

In Emilia-Romagna, già nel 1988 si istituivano norme per il controllo della popolazione canina grazie all'emanazione della Legge regionale n. 5 del 25 febbraio 1988. Era già vietata la soppressione degli animali catturati vaganti sul territorio e non reclamati dal proprietario, se non per motivi di comprovata pericolosità o nel caso delle eventualità riportate nel Regolamento di Polizia Veterinaria (art. 19, LR 5/1988). Di conseguenza, le strutture per il ricovero e la custodia dei cani erano già costituite da un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria, un reparto adibito ai cani in custodia temporanea ed eventualmente un reparto per il ricovero permanente qualora gli animali non venissero trasferiti in altra struttura all'uopo convenzionata (art. 17, LR 5/1988).

Il metodo di identificazione dei cani era costituito dal tatuaggio riportante un codice alfanumerico univoco rilasciato all'animale dai Comuni (art. 7, LR 5/1988). Anche allora le operazioni di identificazione (apposizione del tatuaggio) erano eseguite dai servizi veterinari delle UU.SS.LL. o da veterinari liberi professionisti. Si istituiva già l'anagrafe canina presso i Comuni, che provvedevano a registrare gli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario (art. 5, LR 5/1988), una particolarità che ancora oggi distingue l'Emilia-Romagna da molte altre Regioni italiane, dove l'anagrafe canina è nella maggior parte dei casi gestita dai Servizi Veterinari delle Aziende USL.

Nell'anno 2000, con l'emanazione della Legge Regionale n. 27 del 07 aprile 2000 - *Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina* è stata recepita la Legge n. 281/1991. Lo scopo era, ed è tutt'ora, quello di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, condannare gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente (art. 1, LR 27/2000).

Oltre a definire quelle che sono le competenze di Regione, Comuni ed Aziende Sanitarie Locali, in accordo con quanto indicato dalla stessa Legge 281/1991, la LR 27/2000 ridefinisce in maniera più precisa l'intero quadro normativo.

LA NORMATIVA IN EMILIA-ROMAGNA

La Legge Regionale n. 27/2000

I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso (art. 7, LR 27/2000). L'identificazione attraverso l'inoculazione sottocutanea del microchip da parte di un medico veterinario accreditato deve invece avvenire entro 2 mesi dalla nascita (DGR n. 139/2011, Emilia-Romagna), in linea con quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del 2013. Lo smarrimento o la sottrazione dell'animale devono essere segnalati entro 3 giorni da parte del proprietario, come anche la cessione ad altra persona. Il decesso deve invece essere denunciato entro 15 giorni (artt. 10-11, LR 27/2000).

Le adozioni possono essere incentivate dalle amministrazioni locali, in collaborazione con le associazioni di volontariato o animaliste, mediante assistenza veterinaria convenzionata o fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.

Grazie a questa legge regionale, al fine di prevenire il reato di abbandono, in caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà (sempre se ciò non risulti ripetitivo), l'interessato ha la possibilità di darne comunicazione al Comune di residenza, in modo tale che gli animali possano essere trasferiti alle strutture di ricovero (art. 12, LR 27/2000). Ciò è un valido aiuto per proprietari in difficoltà economica oppure qualora l'animale risulti essere potenzialmente pericoloso.

Sono inoltre gettate le basi per l'istituzione dell'anagrafe canina informatizzata, poi denominata nel 2011 "Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA)" per via dell'ampliamento delle specie animali che possono esservi iscritte (DGR n.139/2011, Emilia-Romagna).

Ai fini della prevenzione ed il controllo del randagismo, nei Comuni istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina, operanti sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali. Oltre al recupero degli animali randagi o vaganti sul territorio, devono il loro compito è anche quello di prevenire e segnalare i casi di abbandono, di maltrattamento o di mancato rispetto del loro benessere (art. 13, LR 27/2000).

Per quel che concerne le strutture di ricovero e custodia dei cani e dei gatti, sia di nuova costruzione che risanate, sia pubbliche che private, la LR 27/2000 definisce determinati requisiti a carattere generale (art.19-20, LR 27/2000), ripresi nel dettaglio dalla successiva DGR 472/2021:

- i requisiti igienico-sanitari, compresa la garanzia di assistenza veterinaria per interventi a carattere terapeutico, d'urgenza, chirurgico, vaccinale o di soppressione);
- i requisiti strutturali, come i reparti che devono essere presenti (reparto sanitario, di custodia temporanea e di custodia permanente), le modalità di transito dei cani da un reparto all'altro, i locali che devono essere presenti (servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito) e le caratteristiche dei recinti in cui sono custoditi i cani (sufficientemente spaziosi, provvisti di bocchetta d'acqua, di inclinazione di drenaggio, di cuccie, di un settore notte riparato e di un settore giorno parzialmente coperto);
- il rispetto del benessere animale.

L'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione

In Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione dell'Emilia-Romagna (di seguito denominata ARAA) possono accedere i Comuni, i Servizi Veterinari delle Aziende USL ed i Veterinari liberi professionisti accreditati per quel che concerne le operazioni di iscrizione degli animali e di registrazione delle variazioni anagrafiche. Su richiesta alla Regione possono accedere, in sola consultazione, gli altri Organi di Polizia Giudiziaria, come le forze di Polizia (Polizia di Stato, Polizia locale, Carabinieri e Guardia di Finanza) od ulteriori soggetti individuati dalla legge come le Guardie zoofile. Infine, le Amministrazioni comunali possono concedere l'accesso in consultazione e/o in registrazione per i responsabili delle strutture di ricovero autorizzate e per gli operatori del controllo della popolazione canina (art. 14 – L.R. 27/2000).

Il funzionamento dell'ARAA è delineato dalla DGR n. 139/2011 – *Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna.*

In ARAA sono registrati obbligatoriamente tutti i cani presenti sul territorio della Regione, sia quelli di proprietà che quelli custoditi in strutture di ricovero, presso esercizi commerciali o in allevamenti. Su richiesta volontaria da parte del proprietario o per altri fini (come nell'attività di controllo delle colonie feline) sono iscritti anche i gatti identificati mediante microchip. Infine, vengono registrati i gatti e i furetti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo (DGR 139/2011, Emilia-Romagna).

In Emilia-Romagna, l'ARAA è in capo agli Uffici comunali dell'Anagrafe canina, che garantiscono l'iscrizione degli animali mediante la registrazione delle informazioni obbligatorie direttamente nella banca dati messa a disposizione dalla Regione (art. 6, LR 27/2000).

I proprietari possono iscrivere i propri animali in banca dati attraverso due percorsi:

1. Registrazione tramite Comune

I Comuni, all'atto dell'iscrizione dell'animale, registrano in ARAA le informazioni obbligatorie relative al proprietario - codice fiscale e dati anagrafici - e all'animale - codice identificativo assegnato all'animale (microchip), segnalamento (specie, razza, taglia, data di nascita, sesso, mantello) e luogo di detenzione. Al proprietario viene poi consegnato il microchip e l'"attestato di iscrizione", affinché provveda all'identificazione dell'animale presso medici veterinari accreditati, entro i termini di legge. Il veterinario che esegue l'intervento di identificazione dell'animale, a comprova dell'avvenuta inoculazione del microchip, rilascia al proprietario il "certificato di registrazione" stampandolo dal sistema ARAA, quale documento ufficiale di adempimento degli obblighi dell'anagrafe.

2. Registrazione tramite Veterinari liberi professionisti accreditati e Servizi Veterinari delle AUSL

I Veterinari liberi professionisti accreditati al sistema ARAA e i Veterinari ufficiali afferenti ai Servizi Veterinari delle AUSL possono operare sull'intero territorio regionale. Procedono direttamente all'iscrizione degli animali ed alla loro contestuale identificazione, registrando le informazioni relative al proprietario, all'animale e all'applicazione del microchip in ARAA. A certificazione dell'avvenuta identificazione ed iscrizione in anagrafe, al proprietario dell'animale è rilasciato il "certificato di registrazione" stampandolo dal sistema ARAA, quale documento ufficiale di adempimento degli obblighi dell'anagrafe.

Ogni registrazione effettuata dai Veterinari liberi professionisti o dai Veterinari ufficiali dei Servizi Veterinari delle AUSL genera automaticamente in ARAA messaggi in uscita verso i Comuni interessati che si chiuderanno per presa visione o procedura effettuata da quest'ultimi.

La comunicazione da parte dei proprietari di cani del cambio di residenza, cambio di proprietà (vendita o cessione), smarrimento o morte dell'animale può avvenire con entrambi i percorsi visti precedentemente.

La richiesta di rinuncia di proprietà deve invece essere effettuata esclusivamente al Comune competente, che stabilisce eventuali costi e i requisiti di priorità, in caso di lista di attesa.

L'anagrafe regionale degli animali d'affezione è collegata ad altri due applicativi regionali: il registro di gestione delle morsicature e dei cani con aggressività non controllata (ai sensi della OM 10/08/2020 e della LR 5/2005) ed il registro di entrata ed uscita informatizzato delle strutture di ricovero per cani (ai sensi della LR 27/2000.)

La gestione delle morsicature da parte di cani, come si è già descritto nei capitoli precedenti di questa tesi, ha inizio dal 1954 attraverso gli articoli 86-87 del Regolamento di Polizia Veterinaria. Ad oggi, ai sensi delle Ordinanze Ministeriali concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, i casi di morsicatura che avvengono sul territorio, i cani dichiarati a rischio elevato di aggressività e le relative prescrizioni impartite agli animali stessi sono aggiornate costantemente in un archivio informatizzato da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende USL (OM, 10/08/2020). L'archivio informatizzato, denominato "Gestione morsicature", in Emilia-Romagna è collegato all'ARAA in modo tale che, qualora l'animale sia identificato con microchip e registrato in banca dati, l'episodio di morsicatura permanga anche a seguito di movimentazione dell'animale (cessione ad altro proprietario o trasferimento di residenza). I Servizi Veterinari delle Aziende USL hanno anche il compito di attivare, a seguito di denuncia di morsicatura o di segnalazione di cani con aggressività non controllata, un percorso mirato alla rilevazione della pericolosità dell'animale mediante un sopralluogo presso il luogo di detenzione del cane aggressivo. L'obiettivo è quello di classificare il cane in base alla sua pericolosità, eventualmente proporre al Sindaco l'adozione di apposito provvedimento (imporre prescrizioni o rieducazione comportamentale) e mantenere la tracciabilità dei singoli episodi di morsicatura sul territorio (LR 5/2005; DGR 647/2007, Emilia-Romagna).

Il registro di entrata ed uscita degli animali nelle strutture di ricovero per cani è obbligatorio ai sensi della LR 27/2000, art.7, comma 7. In questo registro, precisa la legge, devono risultare almeno: la data di entrata e la provenienza, le generalità del proprietario (in caso di rinuncia alla proprietà), i dati segnaletici ed identificativi dell'animale, la data di uscita e la

destinazione. In passato sotto forma di registro cartaceo vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, oggi è interamente informatizzato in tutte le strutture di ricovero presenti sul territorio regionale (art. 7.1.2.b, DGR 472/2021, Emilia-Romagna). Grazie al "Registro canili informatizzato" è possibile monitorare non solo le entrate e le uscite dalle strutture di ricovero, ma anche i casi di rinuncia di proprietà o di abbandono ed il numero di adozioni per ogni struttura presente in Regione (dati importanti, come si è visto, per l'accesso ai fondi ministeriali per la prevenzione del randagismo e per la loro ripartizione). Il registro è direttamente collegato all'ARAA, permettendo ad esempio l'iscrizione automatica a carico del Comune competente nel momento in cui l'animale viene preso in carico dalla struttura di ricovero nei casi previsti dalla legge (rinuncia di proprietà o cattura di animali vaganti non identificati) e la cessione automatica a carico del proprietario adottante in caso di uscita dalla struttura stessa per adozione.

In conclusione, l'anagrafe regionale degli animali d'affezione è ad oggi una banca dati informatizzata che offre numerose ed interessanti funzioni ed informazioni:

1. Raccoglie e rende immediatamente disponibili le informazioni che permettono di risalire al proprietario dei cani e di altri animali (gatti e furetti) iscritti agli operatori del settore (Organi di vigilanza e controllo, operatori Comunali, Veterinari accreditati e Servizi Veterinari delle AUSL);
2. Permette la raccolta di informazioni correlate agli animali iscritti come:
 - la registrazione dei Passaporti europei rilasciati per cani, gatti e furetti dai Servizi Veterinari delle AUSL ai fini delle movimentazioni al di fuori dello Stato;
 - la registrazione degli episodi di morsicatura e di episodi di aggressività non controllata, sempre da parte Servizi Veterinari delle AUSL, al fine di mantenere la tracciabilità nel tempo dei singoli episodi e di raccogliere informazioni utili per la valutazione del livello di rischio del cane responsabile dell'episodio (come previsto specificatamente dalla L.R. 5/2005);
 - la registrazione delle entrate e della provenienza degli animali nelle strutture di ricovero, così come l'uscita e la destinazione di questi ultimi (come previsto dalla L.R. 27/2000, art. 17 comma 7);
3. Alimenta il flusso informativo nei confronti dell'Anagrafe Nazionale degli animali d'affezione istituita presso il Ministero della Salute

4. Fornisce dati oggettivi per valutazioni statistiche, utili alla conoscenza, al controllo ed alla tutela della popolazione canina e delle problematiche ad essa correlata, oggetto di questa tesi nel seguente capitolo.

OBIETTIVI

L'obiettivo principale del presente lavoro è stato quello rendicontare, sfruttando le enormi potenzialità degli applicativi regionali in essere, la gestione delle comunità canine sull'intero territorio regionale nell'ultimo decennio, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela e controllo della popolazione canina ed a 30 anni dall'emanazione della Legge 281/1991. Si è presa in considerazione la popolazione canina di proprietà, quella ospitata nelle strutture di ricovero per cani e quella ritrovata vagante sul territorio, al fine di avere una visione quanto più possibile completa.

Alla luce della pandemia da COVID-19, altro obiettivo è stato quello di analizzare l'intera gestione delle comunità canine, sempre nell'ambito dell'intero territorio regionale, nel corso di tale emergenza sanitaria.

MATERIALI E METODI

L'estrazione dei dati nel presente lavoro è stata effettuata in collaborazione con il servizio di supporto per l'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione presso l'Area di Sanità Veterinaria ed Igiene degli Alimenti (Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna sito in Viale Aldo Moro, n. 21, Bologna).

Allo scopo, si sono utilizzate le seguenti banche dati, entrambe realizzate dalla Regione Emilia-Romagna:

1. *Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA)*

Applicativo informatico istituito ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale n. 27/2000 *Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina* ed il cui funzionamento è attualmente delineato dalla DGR n. 139/2011 – *Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna*. L'applicativo è accessibile dagli utenti autorizzati sul WEB al seguente indirizzo: [https://appserver.anagrafecaninarer.it/acrerweb/\(S\(lqyfhtkyv1ib4lxceq115cr\)\)/default.aspx](https://appserver.anagrafecaninarer.it/acrerweb/(S(lqyfhtkyv1ib4lxceq115cr))/default.aspx)

I dati relativi al numero di iscrizioni in ARAA suddivisi per tipologia di utenza ed al confronto tra la data di applicazione del microchip con la data di nascita sono stati ricavati a mezzo di una estrazione ad hoc del servizio di supporto informatico. La popolazione canina presente è invece stata ricavata dal report dedicato "Statistiche annuali" già presente nell'applicativo.

2. *Registro canili informatizzato*

Applicativo informatico già utilizzato dalla quasi totalità dei canili presenti sul territorio a partire dall'anno 2016 (Nota 6149/2016, Emilia-Romagna) e reso obbligatorio dal 2021 (DGR 472/2021) per tutte le strutture di rifugio per cani svolgenti funzione pubblica. Sostituisce il registro cartaceo di entrata ed uscita, vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, delle strutture di ricovero per cani, in ottemperanza dell'art. 17 comma 7 della LR 27/2000.

L'applicativo è accessibile agli utenti autorizzati dal WEB al seguente indirizzo:
[https://appserver.anagrafecaninarer.it/acerweb/\(S\(lqyfhtkyv1ib4lxceqx1l5cr\)\)/default.aspx](https://appserver.anagrafecaninarer.it/acerweb/(S(lqyfhtkyv1ib4lxceqx1l5cr))/default.aspx)

Per quanto riguarda i dati relativi al numero di entrate e di uscite dei cani dalle strutture di ricovero, con le relative causali (es. catturati identificati e non, rinunce, adozioni), è stato utilizzato il report dedicato presente nell'applicativo denominato "*Censimento statistiche*". Tutti gli altri dati (es. sesso, razza, taglia prevalenti) sono invece stati ricavati scaricando ed elaborando il report "*Statistiche di registro*" che consente di visualizzare i registri di carico-scarico di tutte le strutture di ricovero presenti in regione.

L'indice di adottabilità è invece stato calcolato seguendo le indicazioni proposte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia diffuse con nota n. 0002768 del 06/02/2018: "*Calcolo indice di adottabilità 2015/2016 strutture di ricovero e custodia convenzionate. L.r. 20/12*".

Area e periodo di studio

Il presente lavoro prende in esame l'intero territorio regionale dell'Emilia-Romagna.

Per quel che concerne i dati ricavati ARAA, il periodo preso in esame è stato quello dell'ultimo decennio (anni 2010-2020), comprendendo anche il primo semestre dell'anno 2021.

Per quanto riguarda le informazioni ricavate dal Registro canili informatizzato, il periodo considerato nel presente lavoro è più ristretto: comprende gli anni dal 2016, anno di attivazione di tale registro (molto più recente rispetto all'ARAA) al primo semestre del 2021. I dati dei due anni precedenti (2014-2015) sono stati invece ricavati dai registri cartacei di carico e scarico dei canili presenti sul territorio.

Analisi dei dati

I dati ricavati dalle suddette banche dati, le tabelle ed i grafici sono stati elaborati attraverso l'utilizzo del programma informatico Microsoft® Excel per Mac (versione 16.50).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione: i dati

RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione: i dati

La popolazione canina sul territorio

In Emilia-Romagna, a fronte di una popolazione di 4.445.549 abitanti (Istat, 2020), il numero di cani presenti sul territorio attualmente è pari a 708.469 (ARAA, cani presenti al 31/12/2020). Questo significa che, in media, esiste un cane ogni 6,2 persone. In particolare, le Province di Ravenna, Piacenza e Forlì-Cesena sono quelle caratterizzate da un più alto numero di cani rispetto al numero di abitanti (**Tab. 5**).

Tabella 5 - Numero di abitanti e di cani per Provincia (fonti: ISTAT 2020, ARAA - Regione Emilia-Romagna)

Provincia	Abitanti	Cani	Abitanti/Cani
Piacenza	284 075	50 360	5,6
Parma	453 604	73 404	6,2
Reggio Emilia	526 349	86 237	6,1
Modena	704 672	102 300	6,9
Bologna	1 019 539	146 298	7,0
Ferrara	341 967	56 991	6,0
Ravenna	386 309	71 944	5,4
Forlì-Cesena	393 556	66 654	5,9
Rimini	335 478	53 927	6,2

Le iscrizioni in ARAA e le movimentazioni di cani non identificati


A partire dal 2010, il numero di iscrizioni di cani in ARAA è costantemente aumentato anche se negli ultimi anni (2016-2020) si è assistito ad una stabilizzazione nel numero di iscrizioni con una media di 138.425 iscrizioni/anno (**Graf. 1**). Moltissime di queste sono eseguite dagli uffici comunali dell’anagrafe canina (67,3%), seguono poi le iscrizioni presso i Medici Veterinari liberi professionisti accreditati (32,3%) mentre pochissime sono le iscrizioni effettuate presso i Servizi Veterinari delle Aziende USL (0,4%) poiché in Emilia-Romagna

RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione: i dati

la loro funzione è prettamente di controllo (percentuali calcolate sulle medie degli anni 2016-2020).

Grafico 1 - Numero di iscrizioni per anno di cani in ARAA effettuate da Comuni, Veterinari liberi professionisti accreditati e veterinari delle Aziende USL (fonte: ARAA – Regione Emilia-Romagna)



RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione: i dati

I cani, come si è visto, devono essere identificati entro due mesi dalla nascita. Di conseguenza, gli animali nati in Emilia-Romagna o che provengono legalmente da altre Regioni o Stati membri sono facilmente individuabili poiché in ARAA l’anno di nascita e l’anno di applicazione del microchip coincidono.

A dispetto di ciò che prevedrebbe la normativa vigente, ogni anno la percentuale media (calcolata sugli anni 2014-2020) di animali a cui viene applicato il microchip tardivamente è pari al 38,7%. Considerando che in Emilia-Romagna, come meglio spiegato in seguito, il randagismo è pressoché nullo, questa situazione mette in luce tutta quella movimentazione di animali da compagnia che sfugge a qualsiasi controllo: questi cani sono in realtà di proprietà, anche se non identificati. Nel 2020 questa percentuale si è abbassata al 35,9%, fenomeno probabilmente dovuto al blocco delle movimentazioni generali imposte dal governo per la limitazione dei contagi da COVID-19 (**Tab. 6**).

Tabella 6 – Tempi di identificazione dei cani in ARAA rispetto all’anno di nascita (fonte: ARAA - Regione Emilia-Romagna)

Anno	Microchippati nel periodo	Cani correttamente identificati (Anno di applicazione microchip corrispondente all’anno di nascita)	Cani identificati tardivamente (Anno di applicazione microchip successivo all’anno di nascita)
2014	57093	35560	21533 (37,7%)
2015	60739	37924	22815 (37,6%)
2016	69032	42608	26424 (38,3%)
2017	67361	40329	27032 (40,1%)
2018	68548	40937	27611 (40,3%)
2019	68435	40614	27821 (40,7%)
2020	68805	44074	24731 (35,9%)

Sesso, razza e taglia prevalenti dei cani entrati in canile

I cani che entrano in canile sono, nella la maggior parte dei casi, meticci (60%) di sesso maschile (58%) e di media taglia (54%) (**Graf. 2**). Il numero di meticci entrati negli anni presi in considerazione (dal 2016 al primo semestre 2021) è pari a 22.948. Oltre ai meticci, le

RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione: i dati

razze prevalenti ospitate nelle strutture di ricovero regionali sono: pastore tedesco, labrador retriever, pitbull e setter inglese (**Graf. 3**).

Grafico 2 – Sesso e taglia prevalenti dei cani entrati in canile nel periodo considerato (anni 2016 – 2020) (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)





Grafico 3 - Razza prevalente dei cani entrati in canile nel periodo considerato (anni 2016 – 2020) (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)



RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione: i dati


Numero di entrate ed uscite dai canili

Nel 2020 i canili attualmente presenti sul territorio regionale sono 54 (indagine LAV 2020).

La permanenza media dei cani all’interno dei canili, calcolata sulla differenza tra la data di scarico (uscita) e la data di carico (entrata) in struttura, è pari a 43,4 giorni per l’anno 2020.

Il numero di cani presenti all’interno delle strutture di ricovero, definiti come animali in cui ad una entrata non è seguita un’uscita, è in costante diminuzione. Nel 2020 se ne contano 3.700, rispetto al 2014 dove invece il numero era nettamente superiore (5.806) (**Graf. 4**).

Grafico 4 – Numero di cani presenti nei canili a fine anno (fonte: Registro canili cartaceo ed informatizzato– Regione Emilia-Romagna)




In questi ultimi anni, il numero di entrate nei canili regionali è in netto calo (da 10.141 nel 2014 a 5.925 nel 2020), stessa cosa per il numero di cani catturati vaganti sul territorio (sia identificati che non identificati) ed il numero di rinunce, queste ultime in particolar modo nell’anno 2020. Il numero di cani nati in canile è invece rimasto pressoché costante (in media 130 cani l’anno) (**Graf. 5**).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione: i dati

Grafico 5 - Numero di entrate nei canili con relative causali per anno (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)




Il periodo dell’anno in cui più frequentemente i cani vengono abbandonati, smarriti o rinunciati dai proprietari, non è solo quello estivo come si potrebbe pensare: negli ultimi anni (dal 2016 al primo semestre 2021) i mesi con una maggiore frequenza di entrate rispetto al totale delle stesse, sono gennaio (9,2%) e giugno (8,9%), seguono ottobre (8,7%) e settembre (8,6%) (**Graf. 6**).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione: i dati

Grafico 6 – Numero di entrate nei canili per mese dell'anno nel periodo considerato (2016 – primo semestre 2021 (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)




Per quel che concerne il numero di uscite, essendo il numero di entrate in calo, anche in questo caso il dato è in diminuzione: si passa da 9.997 uscite totali nel 2014 a 6.544 nel 2020. Nelle uscite sono comprese le restituzioni ai proprietari, le adozioni ed i decessi (**Graf. 7**).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione: i dati

Grafico 7 - Numero delle uscite nei canili con relative causali per anno (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)



Restituzioni ed adozioni

In Emilia-Romagna, nel 2020 il 69,2% dei cani catturati sul territorio sono già identificati e vengono restituiti nel 95% dei casi al legittimo proprietario. Nel primo semestre 2021 la percentuale dei restituiti è addirittura del 100% (*dati ricavati dal Registro informatizzato canili*).

Per quanto riguarda le adozioni, nel 2020 l'indice di adottabilità (Nota 0002768/2018, Friuli-Venezia Giulia), espresso come numero di cani adottati rispetto ai cani potenzialmente adottabili, è risultato pari al 42,0% (**Tab. 7**). Nonostante tale dato sia in linea con quanto dichiarato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, il cui indice di adottabilità medio (riferito agli anni 2015-2016) è pari al 42,7%, sicuramente è un aspetto che deve essere oggetto di miglioramento nei canili dell'Emilia-Romagna. Tuttavia, è da tenere presente che nel calcolo del numero dei cani potenzialmente adottabili sono compresi anche soggetti particolarmente problematici e che quindi difficilmente saranno oggetto di adozione.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione: i dati

Tabella 7 - Indice di adottabilità nell'anno 2020 (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)

<i>Presenti al 01/01/2020</i>	<i>Entrati</i>	<i>Restituiti</i>	<i>Deceduti</i>	<i>Affidi</i>	<i>Adozioni</i>	<i>Cani potenzialmente adottabili</i>	<i>Indice adottabilità</i>
4406	5925	3265	389	114	2776	6603	42,0%

indice adottabilità = (n° cani dati in adozione/n° cani potenzialmente adottabili) *100

n° cani potenzialmente adottabili = presenti al 01/01/2020 + entrati – restituiti – deceduti – affidi

Stima del randagismo

Nel 2020, in Emilia-Romagna, i cani catturati vaganti sul territorio sono stati 4.945, su un totale di 5.925 cani entrati in canile. Di questi, la percentuale di cani catturati non identificati (in numero pari a 1.524), ossia sprovvisti di microchip, rispetto al totale delle catture è pari a 30,8% e negli anni questa percentuale è diminuita costantemente (**Graf. 8**). A fronte di una popolazione canina regionale che, come si è visto, nel 2020 è pari a 708.469 cani, i cani catturati senza identificazione sono pari allo 0,22% (nel 2014 tale percentuale era invece pari allo 0,70%) (**Graf. 9**). Supponendo anche che i cani catturati siano in realtà un terzo di quelli vaganti sul territorio, come riportato da SIVELP nel 2015, la percentuale di quelli privi di identificazione sarebbe comunque estremamente bassa e pari allo 0,64%.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione: i dati

Grafico 8 - Percentuale di cani catturati non identificati (privi di microchip) rispetto al totale negli anni considerati (fonte: Registro canili informatizzato e cartaceo – Regione Emilia-Romagna)





Grafico 9 - Stima della popolazione randagia (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)



La gestione delle comunità canine nell'emergenza COVID-19

Il 9 gennaio 2020 è stato identificato, da parte delle autorità sanitarie cinesi, un nuovo ceppo di Coronavirus mai identificato prima nell'uomo, classificato come SARS-CoV-2, associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale) (ISS, 2021). La malattia respiratoria causata da SARS-CoV-2 è stata denominata COVID-19 (*Corona Virus Disease, 2019*) (EpiCentro, 2021) ed il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina un'emergenza internazionale di salute pubblica. L'11 marzo 2020 la sua diffusione non era più un'epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusasi in tutto il pianeta che ha portato ad oggi a 173.989.093 casi confermati nel mondo dall'inizio della pandemia e a 3.756.947 morti (Mds, 2021).

In Italia, così come negli altri Paesi, si sono susseguite una serie di disposizioni governative atte a contenere la diffusione della pandemia. Con l'emanazione del DPCM dell'8 marzo 2020 (DPCM, 8/03/2020) in tutta la nazione è stato fatto divieto di qualsiasi spostamento fisico delle persone, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze o di estrema necessità, come la salute.

Animali di proprietà

Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono state prese in considerazione le necessità legate alla salute e al benessere degli animali da compagnia ed alla loro corretta gestione in corso di tale emergenza sanitaria. Attraverso il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 16 del 2020 "Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi" (ISS 16/2020) e la successiva elaborazione delle "Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2" da parte del Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Nota 9224/2020, Mds) sono state fornite indicazioni sulla loro gestione in casi di infezione umana da Covid-19 all'interno del gruppo familiare, di seguito esplicitate:

1. In caso di nucleo familiare composto da una o più persone sospette di infezione o infette e poste in quarantena presso il loro domicilio è stato consigliato di non allontanare l'animale dalla famiglia, salvo la necessità di ospedalizzazione dello

RISULTATI E DISCUSSIONE

La gestione delle comunità canine nell'emergenza COVID-19

stesso presso un centro veterinario, opportunamente preallertato in modo da consentire al personale di prendere le idonee misure precauzionali.

2. In caso di nucleo familiare composto da una o più persone sottoposte a ricovero per COVID-19, con animali che restano soli e dei quali non si può occupare nessun'altro, si è previsto l'affidamento al canile sanitario di competenza, con ricovero in gabbie singole, possibilmente separate, per evitare il rischio di diffusione di COVID-19 e di altre infezioni diffusive (Nota 9224/2020, MdS).

In tale contesto epidemico, nonostante il susseguirsi di numerosi DPCM che limitavano la circolazione della popolazione al di fuori delle proprie abitazioni, si sono comunque concesse deroghe sulla possibilità di portare fuori i propri animali da compagnia per l'espletamento delle loro esigenze fisiologiche e nel rispetto del benessere animale. Tuttavia, numerose sono state le famiglie ed i singoli cittadini sottoposti a misure di quarantena ed isolamento, dopo aver contratto l'infezione o essere state a stretto contatto con soggetti infetti. In tale contesto, coloro che avevano animali da compagnia, in particolare cani, dovettero ricorrere all'operato di parenti, amici o volontari per l'accudimento degli stessi. A tale proposito, la Regione Emilia-Romagna ha fornito indicazioni pratiche volte a facilitare l'operato di accudimento da parte di esterni (volontari, parenti o amici) (**Tab. 8**), al fine di evitare eventuali episodi di rinuncia o abbandono di animali (Nota 267145/2020, Regione Emilia-Romagna; Linee guida 2020, Emilia-Romagna). Gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali hanno raccolto e soddisfatto numerose richieste di intervento tramite le associazioni di volontariato animalista, particolarmente competenti nella gestione degli animali da compagnia.

RISULTATI E DISCUSSIONE

La gestione delle comunità canine nell'emergenza COVID-19

Tabella 8 – Regole per la gestione degli animali da compagnia di famiglie in difficoltà durante l'emergenza COVID-19 (fonte: Nota n. 376041 del 20/05/2020 – Regione Emilia-Romagna)

<i>9 piccole regole per volontari e parenti</i>
1. Indossare sempre la mascherina ed i guanti prima di prelevare l'animale ed iniziare la passeggiata
2. Evitare contatti ravvicinati con i proprietari, mantenendo le misure di distanziamento sociale consigliate; è opportuno prelevare l'animale all'esterno dell'abitazione
3. Munirsi del modello di autocertificazione vigente, nel quale, nel caso di attività svolta dal volontariato organizzato, si possa comprovare l'effettivo raccordo con il COC o l'ufficio competente del comune di riferimento.
4. Per la passeggiata, rimanere in prossimità dell'abitazione dell'animale
5. Evitare di far accarezzare l'animale ad estranei e comunque al suo rientro suggerire di pulire il manto e le zampe con salvietta monouso specifica per animali.
6. Se l'animale necessita di una visita veterinaria, prendere anticipatamente appuntamento con il veterinario di fiducia indicato dal proprietario oppure con l'ambulatorio/clinica più vicino. Non recarsi mai dal veterinario senza appuntamento.
7. Durante la passeggiata evitare di toccarsi il naso, gli occhi e la bocca e, dopo avere riconsegnato l'animale, gettare i guanti e la mascherina nella raccolta indifferenziata poi lavarsi immediatamente le mani.
8. L'animale deve essere gestito presso l'abitazione del proprietario o, se necessario, essere accolto temporaneamente da parenti o amici; nel caso che tale gestione non fosse possibile, deve essere contattato il comune di riferimento al fine di potere collocare l'animale in modo idoneo, previa valutazione.
9. È opportuno che ogni volontario o parente effettui servizi a supporto di una sola famiglia.
<i>Ulteriori regole per la gestione degli animali presso una famiglia in isolamento o in quarantena</i>
1. Si suggerisce, salvo specificità comportamentali particolari, di gestire in casa i cani di piccola taglia.
2. Se il cane è di media/grossa taglia, i parenti e i volontari devono essere adeguatamente informati circa gli eventuali rischi. È obbligatorio non entrare in casa, fare sempre uso dei guanti monouso, utilizzare un guinzaglio personale, seguendo le norme igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, in particolare: a. lavarsi spesso le mani b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute- evitare abbracci e strette di mano c. mantenere nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro d. starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani f. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.
3. In caso di emergenza veterinaria rivolgersi al veterinario di fiducia del proprietario per condividere le modalità di intervento e trasporto, in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali o il COC del Comune.

RISULTATI E DISCUSSIONE

La gestione delle comunità canine nell'emergenza COVID-19

Dato il perdurare di questa fase di emergenza pandemica anche nell'anno 2021, che in diversi ambiti provinciali ha fortemente interessato molta parte della popolazione emiliano-romagnola, si è reso necessario individuare un ordine di priorità nell'attivazione del personale da coinvolgere per questa particolare attività (Nota 0527401/2021, Emilia-Romagna). Nel suddetto personale vengono compresi non solo parenti, amici e volontari di associazioni, ma anche la Protezione Civile, coinvolta a supporto della popolazione con animali al seguito grazie all' "Accordo per il soccorso degli animali d'affezione in caso di calamità" (DGR 1679/2019). Di seguito si riporta il suddetto ordine di priorità attivato in Emilia-Romagna a supporto della popolazione con animali domestici:

1. coinvolgimento e verifica della disponibilità nel contesto parentale ed amicale, a cura dell'amministrazione comunale (Sindaco) dove il cittadino risiede e che ha ricevuto la domanda d'intervento;
2. attivazione delle risorse di volontariato (es. gruppi comunali) o delle associazioni di volontariato animalista, debitamente coadiuvate dagli Enti Locali o dai Servizi Veterinari;
3. attivazione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, qualora nell'ambito provinciale di competenza non fosse reperibile nessuna associazione di volontariato animalista. La richiesta di attivazione dovrà essere predi-spota da parte del Sindaco interessato e inoltrata all'Ufficio d'ambito territoriale dell'Agenzia;
4. attivazione, tramite l'Agenzia regionale, delle Associazioni afferenti al Comitato Regionale del Volontariato di protezione Civile, in caso di necessità di interventi che ricadono su più ambiti provinciali.

Strutture di ricovero

Nonostante i divieti introdotti dal governo italiano per limitare i contagi da COVID-19, come esplicitato in una nota ministeriale di chiarimento del 12 marzo 2020, lo spostamento fisico delle persone relativo alla cura degli animali è stato considerato motivo di deroga per motivi di salute, poiché esteso anche alla sanità animale (Nota 6249/2020, MdS).

Le attività di accudimento e gestione degli animali riconosciute dal Servizio veterinario competente, ivi comprese le strutture di ricovero per cani, sono sempre state garantite. Lo stesso per tutte quelle le attività di organizzazioni per la promozione, la difesa e la tutela degli animali, fondamentali per quel che concerne l'accudimento ed il mantenimento delle

RISULTATI E DISCUSSIONE

La gestione delle comunità canine nell'emergenza COVID-19

condizioni di benessere degli stessi, a condizione che rientrassero sotto il codice ATECO 94 (Nota 11185/2020, MdS). Le principali difficoltà sono state da una parte l'intera riorganizzazione delle suddette attività poiché, alla luce del DPCM del 26 aprile 2020, era fondamentale che il loro svolgimento ottemperasse alle disposizioni in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, alla regolamentazione degli ingressi, all'informazione dell'utenza, nonché alle misure necessarie per la protezione del personale negli ambienti di lavoro. Dall'altra parte, la specifica del codice ATECO ha portato ad includere solamente quelle attività per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente organizzate in associazioni, escludendo tutto un mondo parallelo che, allo stesso modo ed altrettanto attivamente, si pone i medesimi obiettivi.

Stessa situazione, anche se in questo caso positiva, è accaduta per quel che concerne il trasporto degli animali. Il Ministero ha fatto esclusivo riferimento al trasporto autorizzato, sia per quanto riguarda il commercio all'ingrosso di animali vivi (ossia rientranti sotto il codice ATECO 46.23), sia per quello motivato dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale (Nota 11185/2020, MdS), ponendo un freno a tutti quei canali, più o meno legali, riguardanti il trasporto e le adozioni di animali da compagnia. A tal fine si è ribadita l'obbligatorietà dell'identificazione e registrazione dell'animale e della movimentazione degli stessi ai sensi delle Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione, ai sensi dell'Accordo Stato – Regioni 2013.

Il 18 maggio 2020, con l'entrata dell'Italia nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 e la conseguente possibilità di movimentazione intra-regionale dei cittadini, non solo sono riprese le adozioni degli animali ospitati in canili/rifugi, ma sono state anche favorite. Unica condizione da rispettare, come accennato, è che gli ingressi nelle strutture da parte degli adottanti fossero disciplinati nel rispetto delle norme comuni, garantendo il distanziamento sociale ed evitando assembramenti (Nota 11185/2020, MdS). Conseguentemente, in Regione Emilia-Romagna, i Comuni si sono dotati di procedure, inserite nel "Piano di gestione delle emergenze" (previsto per ogni struttura/ente locale dalla DGR 479/2021) che permettessero lo svolgimento in sicurezza di tali attività all'interno delle strutture di ricovero per cani (Nota 376041/2020, Emilia-Romagna).

Ai fini della ripresa delle adozioni, si è previsto di:

RISULTATI E DISCUSSIONE

La gestione delle comunità canine nell'emergenza COVID-19

- regolamentare gli accessi degli “adottanti”, previo appuntamento telefonico con il responsabile della gestione della struttura;
- definire, laddove possibile, percorsi di entrata e uscita differenziata per i visitatori;
- informare, tramite apposito materiale illustrativo, sul divieto di ingresso dei visitatori che presentassero sintomi respiratori o febbre (temperatura oltre 37,5°) e dell’obbligo del rispetto delle distanze di sicurezza e/o dell’utilizzo dei dispositivi, qualora necessari durante le visite da parte degli operatori, dei volontari e dei visitatori;
- potenziare la visibilità degli animali presenti nelle strutture attraverso i social media e i siti web, al fine di limitare gli accessi al pubblico, privilegiando quelli già finalizzati alla conoscenza pre-adottiva del cane o del gatto.

Le visite di pre e post affido domiciliare, effettuate da parte delle associazioni di volontariato, non sono state bloccate ma si sono attenute alle disposizioni inerenti le condizioni di vita e di lavoro applicate dalle Ordinanze regionali e dai DPCM attinenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, in modo da evitare all'interno della struttura presenze non programmate.

Sull'intero territorio nazionale, l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ha riportato un aumento delle adozioni di animali da compagnia nel 2020 pari al 15% in più rispetto all'anno precedente. In alcune città, come Treviso o Perugia, la percentuale di animali che hanno trovato una nuova casa sono arrivate anche al 20% o al 40% e le adozioni sono aumentate anche in zone del Sud Italia, dove il randagismo è ancora notevolmente presente.

Purtroppo, vengono anche riportate numerose cessioni di animali per cause economiche, aumentate del 20% tra settembre e ottobre 2020, poi calate tra novembre e dicembre 2020. Le cause, riporta sempre ENPA, sono state quasi sempre legate alla pandemia: impossibilità di mantenere l'animale per impoverimento, oppure figli che dopo la morte dei genitori non si sono sentiti in grado di occuparsi dei loro animali domestici (ANSA, 2021).

In Regione Emilia-Romagna, al contrario di quanto suddetto, il numero di adozioni nei canili non è aumentato nel 2020 ma ha subito una riduzione pari all' -11%: si sono avute 3117 adozioni nel 2019 contro 2776 nel 2020 (*dati ricavati dal Registro informatizzato canili della Regione Emilia-Romagna*).

Le rinunce di proprietà hanno subito una diminuzione percentuale pari al -23%: sono state infatti registrate 926 rinunce nel 2019 contro 710 nel 2020. Nel primo semestre 2021 la

RISULTATI E DISCUSSIONE

La gestione delle comunità canine nell'emergenza COVID-19

situazione sembra essere ancora in miglioramento: il numero di rinunce per ora non supera la metà dell'anno precedente (286 contro 355, rispettivamente) (**Tab. 9**). Escludendo le rinunce di proprietà per le quali non è stata riportata alcuna motivazione, la pandemia da COVID-19 nel 2020 ha portato ad un aumento delle rinunce di natura economica (43%), praticamente raddoppiate rispetto agli anni 2018-2019 (14-26%) e purtroppo già superate nella prima metà dell'anno 2021 (46%). Seguono poi le motivazioni di ordine sanitario (15-16%), comprendenti ad esempio animali con gravi problemi di salute o in osservazione sanitaria, e giuridico (9%) a seguito di sequestri, sfratti o comunque imposte dall'autorità giudiziaria (**Tab. 9**) (*dati ricavati dal Registro informatizzato canili della Regione Emilia-Romagna*).

Tabella 9 - Rinunce di proprietà prima e durante la pandemia da COVID-19 (fonte: Registro canili informatizzato – Regione Emilia-Romagna)


Rinunce di proprietà	Anno			
	2018	2019	2020	2021 primo semestre
Motivo (%)				
Aggressività	0%	0%	1%	0%
Decesso proprietario	1%	1%	1%	1%
Economica	14%	26%	43%	46%
Giuridica	6%	6%	9%	9%
Non specificato	70%	51%	29%	25%
Morsicatore	0%	1%	1%	1%
Problemi di gestione	2%	2%	1%	2%
Proprietario in disagio	1%	0%	1%	2%
Sanitaria	6%	12%	16%	15%
TOTALE (numero)	959	926	710	286

Per quel che concerne il numero di iscrizioni di cani sul territorio regionale, nel 2020 si sono avute 1368 iscrizioni in meno rispetto al 2019 per un totale di 108.380 nel 2019 contro 107.012 nel 2020. Nel primo semestre 2021 sono invece 56.243 e sembrerebbero, anche in questo caso, in linea con gli anni precedenti (**Graf. 10**). Ciò significa che, in generale, la pandemia non sembrerebbe aver influenzato maggiormente il desiderio di avere un animale d'affezione nei cittadini emiliano-romagnoli (*dati ricavati da Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione della Regione Emilia-Romagna*).

RISULTATI E DISCUSSIONE

La gestione delle comunità canine nell'emergenza COVID-19

Grafico 10 - Numero di iscrizioni di cani in ARAA per le Province della Regione Emilia-Romagna prima e durante la pandemia da COVID-19 (fonte: ARAA – Regione Emilia-Romagna)




Durante la pandemia da COVID-19, le rinunce di proprietà sono comunque diminuite nel loro complesso ma è anche vero che, di fronte all'aumento delle difficoltà economiche, probabilmente la strada che si è tentata di seguire per venire incontro ai proprietari non è stata tanto quella della rinuncia, che comunque comporta un certo costo, ma di mettere in contatto i proprietari in difficoltà con coloro che desiderassero un animale da compagnia. Tuttavia, anche considerando il numero di passaggi di proprietà in Regione Emilia-Romagna, intesi come cessioni, la situazione è rimasta pressoché costante, anche se in lieve aumento: 49.096 nel 2019, 49.464 nel 2020 e 23.554 nel primo semestre 2021 (**Graf. 11**) (dati ricavati da *Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione della Regione Emilia-Romagna*).

RISULTATI E DISCUSSIONE

La gestione delle comunità canine nell'emergenza COVID-19

Grafico 11 - Numero di passaggi di proprietà (cessioni) prima e durante la pandemia da COVID-19 (fonte: ARAA – Regione Emilia-Romagna)



CONCLUSIONI

Dallo studio della gestione delle comunità canine in Emilia-Romagna emerge un generale successo delle strategie gestionali applicate ai sensi della normativa vigente per quel che concerne il controllo della popolazione canina sul territorio.

Nel corso di questi ultimi 10 anni, il numero di iscrizioni in ARAA è andato via via aumentando e ciò è sintomo di proprietari sempre più desiderosi di avere al loro fianco un cane e sempre più consapevoli delle loro responsabilità.

Sull'intero territorio regionale il randagismo è praticamente assente ed il sistema di cattura e di restituzione ai proprietari dei cani vaganti sul territorio è estremamente efficiente, rispondendo pienamente agli obiettivi della Legge 281/1991.

La problematica maggiore riguarda i flussi extra-regionali di animali non identificati che esulano da ciò che impone la normativa vigente. Questa movimentazione di animali che sfugge a qualsiasi tipo di controllo espone la Regione Emilia-Romagna a costanti ingressi di animali privi di documentazione sanitaria e di storia clinica, che possono essere causa di insorgenza di focolai di malattie infettive; inoltre, in tali contesti, la totale mancanza di una valutazione dell'animale e del nucleo familiare porta ad adozioni non consapevoli, rischiando di aumentare il numero di rinunce di proprietà e di soggetti problematici che entrano nei canili regionali.

Da potenziare su tutto il territorio regionale sono le adozioni. Questo è possibile farlo attraverso un maggior numero di campagne informative e il recupero di quei soggetti che risultano problematici, al fine di renderli nuovamente adottabili. Rimane tuttavia difficile la gestione dei cani ad alto indice di pericolosità ed irrecuperabili dal punto di vista comportamentale. In questi casi l'eutanasia, anche consentita dalla normativa vigente, non viene quasi mai considerata come un'opzione praticabile. Ne consegue che il destino di questi soggetti è quello di permanere a vita all'interno dei canili in box singoli, con scarsi contatti sociali ed in una condizione di stress cronico, che impatta inevitabilmente sul loro benessere .

Infine, durante gli anni 2020 e 2021 contraddistinti dall'insorgenza e dalla diffusione della pandemia da COVID-19 in tutto il mondo, in Emilia-Romagna la pronta organizzazione nella gestione degli animali da compagnia a supporto delle famiglie in difficoltà ha portato, al

CONCLUSIONI

contrario di quanto denunciato da altre Regioni italiane, ad una diminuzione delle rinunce di proprietà. Le adozioni sono invece diminuite, probabilmente a causa delle difficoltà economiche che hanno caratterizzato il periodo di emergenza sanitaria.

BIBLIOGRAFIA

- Accordo Stato-Regioni, 2003.** Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03-03-2003.
- Accordo Stato-Regioni, 2013.** *Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, i Comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione*. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.63 del 15-3-2013.
- ANMVI, 2018.** Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, 2018. *Una sola Anagrafe per i pets, ANMVI: Parlamento cambi la 'Legge 281*. Sito internet: <https://www.anmvi.it/2018/860-una-sola-anagrafe-per-i-pets-anmvi-parlamento-cambi-la-legge-281.html>
- AnmviOggi, 2014.** L'informativa veterinaria online (2014). *Le "staffette" dei randagi spediti al Nord o all'estero*. Sito internet: <https://www.anmvioggi.it/altre-notizie/297-attualita/61203-le-staffette-dei-randagi-spediti-al-nord-o-all-estero.html>
- AnmviOggi, 2014.** L'informativa veterinaria online (2014). *Lotta al randagismo nella legge di stabilità del 2015*. Sito internet: <https://www.anmvioggi.it/in-evidenza/60978-lotta-al-randagismo-nella-legge-di-stabilita-2015.html>
- AnmviOggi, 2018.** L'informativa veterinaria online (2018). *Come cambierà l'Anagrafe degli Animali d'Affezione*. Sito internet: <https://www.anmvi.it/anmvi-evidenza/781-come-cambiera-l-anagrafe-degli-animali-d-affezone.html>
- AnmviOggi, 2021.** L'informativa veterinaria online (2021). *Animali d'affezione, a che punto è l'anagrafe nazionale?* Sito internet: <https://www.anmvioggi.it/rubriche/attualita/70935-animali-d-affezone-a-che-punto-e-l-anagrafe-nazionale.html>

BIBLIOGRAFIA

- ANSA, 2021.** ANSA, 13 gennaio 2021. *Covid: Enpa, coi lockdown boom di adozioni di animali.* Sito internet: https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2021/01/13/covid-enpa-coi-lockdown-boom-di-adozioni-di-animali_6f937044-ddf9-4414-b702-be584d643b7e.html
- Bedini, 2010.** Marco Bedini. Tesi di laurea. *Indice di adottabilità e valutazione dell'aggressività nei cani di canile.* Università degli studi di Pisa, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea Specialistica in Neuroetologia. A.A. 2009/2010.
- Ciaponi, 2016.** Ciaponi Ilaria. *Gestione del randagismo in toscana: indagine sulla gestione e sul controllo del randagismo in toscana a circa 30 anni dall'approvazione della legge nazionale.* Tesi di laurea, Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Veterinarie. A.A. 2015-2016.
- Circ. 5/2001.** Circolare n. 5 del 14 maggio 2001. *Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281.* Pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 144 del 23-06-2001.
- Code di casa, 2021.** Progetto "Code di casa", promosso dal Ministero della Salute. Sito internet: <https://www.codedicasa.it/#progetto>
- Cons. EU, 2021.** Consiglio d'Europa, ufficio trattati. Stato delle firme e ratifiche di trattato 125 sulla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Sito internet: <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/125/signatures>
- Conv. EU, 1987.** *Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.* Strasburgo, 13 novembre 1987.
- D.Pres. 241/2017,** Friuli-Venezia Giulia. Decreto del Presidente della Regione n. 241 del 19 ottobre 2017. *Regolamento ai sensi della Legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento,*

BIBLIOGRAFIA

addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti.

DGR 139/2011, Emilia-Romagna. Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 07/02/2011.

Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna.

DGR 1679/2019, Emilia-Romagna. Delibera di Giunta Regionale n. 1679 del 14/10/2019.

Regione Emilia-Romagna. Approvazione proposta dell'accordo per la tutela ed il soccorso degli animali di affezione in caso di calamità.

DGR 472/2021, Emilia-Romagna. Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 12/04/2021.

Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1302 del 16 settembre 2013.

DGR 647/2007, Emilia-Romagna. Delibera regionale n. 647 del 2007. *Indicazioni*

tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale (cani con aggressività non controllata, circhi e manifestazioni popolari con equidi).

Dich. Univ., 1978. *Dichiarazione universale dei diritti dell'animale.* UNESCO, 1978.

DM 05/09/94, Decreto ministeriale del 5 settembre 1994. *Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.*

DM 1992. Decreto del Ministero della Salute del 1992, *Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo).*

DM 2008. Decreto del Ministero della Sanità del 2008, *Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo).*

BIBLIOGRAFIA

- DPCM, 26/04/2020.** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 del 27-04-2020.
- DPCM, 8/03/2020.** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.59 del 08-03-2020.
- DPR 241/2017, Friuli-Venezia Giulia.** Regolamento ai sensi della Legge regionale n. 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante *requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti,* approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 241/2017.
- DPR 320/1954.** Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio del 1954.
Regolamento di polizia veterinaria. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954.
- EpiCentro, 2021.** L'epidemiologia per la sanità pubblica, Istituto Superiore di Sanità. *Tutto sulla pandemia di SARS-CoV-2.* <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2>
- EpiCentro, 2021.** L'epidemiologia per la sanità pubblica (Istituto Superiore di Sanità) – *Rabbia, epidemiologia.* Sito internet:
<https://www.epicentro.iss.it/rabbia/epidemiologia>
- Iannino et al., 2014.** Iannino F., Salucci S., Maitino A., Ricci L. *Manuale di gestione del canile rifugio.* Veterinaria italiana, 2014. Sito internet:
https://www.izs.it/vet_italiana/Collana_di_Monografie/VetIt_CdM_Mon24_ManualeGestioneCaniliRifugio.pdf

BIBLIOGRAFIA

- Iannino et al., 2020.** Iannino F., Finocchi Mahne E., Dalla Villa P., Ruggieri E., Salucci S., Berteselli G., Rapagnà C., Danzetta M.L. & Bellucci F. *Il canile rifugio, procedure e protocolli*. Veterinaria italiana, 2020. Sito internet: <https://www.veterinariaitaliana.izs.it/index.php/VetIt/article/view/2073>
- Il Fatto Quotidiano, 2014.** Cronaca, 14 dicembre 2014. *Cani randagi, il business delle trasferte. I Comuni pagano decine di migliaia di euro*. Sito internet: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/14/cani-randagi-business-delle-trasferte-i-comuni-sborsano-decine-migliaia-euro/1154759/>
- ISS 16/2020.** Rapporto ISS COVID-19 n. 16/2020. *Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi*. Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19 2020, iii, 28 p. Rapporti ISS COVID-19 n. 16/2020.
- ISS, 2021.** Istituto Superiore di Sanità. *Speciale COVID-19, cosa sapere*. Sito internet: <https://www.iss.it/coronavirus>
- Istat, 2020.** Dati ISTAT al 1° gennaio 2021 sulla popolazione residente in Emilia-Romagna. Sito internet: <http://dati.istat.it>
- IZSAM, 2017.** Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. *Dalla legge quadro 281 alla normativa regionale*. Sito internet: https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/pdf_normativa/luvene_normativa_regionale_animali_affezione/Normativa_regionale_randagismo_rev06_12_2017.pdf
- IZSAM, 2021.** Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. *Normativa nazionale animali d'affezone*. Sito internet: https://www.izs.it/IZS/Legislation_13/luvene_-_Normativa_nazionale_animali_daffezone
- IZSAM, 2021.** Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. *Normativa regionale animali d'affezone*. Sito internet: https://www.izs.it/IZS/Legislation_13/luvene_-_Normativa_regionale_animali_daffezone

BIBLIOGRAFIA

- IZSve, 2020.** Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. *Malattie e patogeni: leishmaniosi*. Sito: <https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/leishmaniosi/>
- IZSve, 2020.** Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. *Echinococcosi, un rischio per la salute del cane e dell'uomo*. Sito: <https://www.izsvenezie.it/echinococcosi-rischio-salute-cane-uomo/>
- IZSve, 2020.** Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. *Malattie e patogeni: leptospirosi*. Sito: <https://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/leptospirosi/>
- L 201/2010,** Legge n. 201 del 4 novembre 2010 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. n.283 del 3-12-2010.
- L 281/1991,** Legge n. 281 del 14 agosto 1991 – *Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30-08-1991.
- LAV, 2019.** *Randagismo, l'indagine LAV 2019* a cura di Ilaria Innocenti (responsabile Area Animali Familiari LAV).
- Linee guida 2020, Emilia-Romagna.** Emilia-Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Area Sanità Veterinaria ed Igiene degli alimenti. *Emergenza coronavirus e gestione degli animali da compagnia*. Allegato alla Nota n. 267145/2020.
- Linee guida ministeriali, 2013.** Ministero della Salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari. UO Tutela animali. *Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione*.

BIBLIOGRAFIA

- LR 27/2000, Emilia-Romagna.** Legge Regionale n. 27 del 07 aprile 2000. *Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina.*
- LR 5/1988, Emilia-Romagna.** Legge regionale n. 5 del 25 febbraio 1988. *Norme per il controllo della popolazione canina.*
- LR 5/2005, Emilia-Romagna.** Legge regionale n. 5 del 17 febbraio 2005. *Norme a tutela del benessere animale.*
- MdS, 2021.** Ministero della Salute. *“Rabbia, piano di eradicazione e controllo”.* Sito internet:
<https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=266&tab=3>
- MdS, 2021.** Ministero della Salute. *Covid-19, situazione nel mondo.* Sito internet:
<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5338&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>
- MdS, 2021.** Ministero della Salute. *Portale “Cani, gatti, e...”.* Sito internet:
<http://www.salute.gov.it/portale/caniGatti/homeCaniGatti.jsp>
- Nota 0002768/2018, Friuli-Venezia Giulia.** Nota n. 0002768 del 06/02/2018, Regione Friuli-Venezia Giulia. Oggetto: *“Calcolo indice di adottabilità 2015/2016. Strutture di ricovero e custodia convenzionate. L.r. 20/12.”*
- Nota 0527401/2021, Emilia-Romagna.** Nota n. 0527401 del 28/05/2021. Regione Emilia-Romagna. *Attivazione degli interventi a supporto della popolazione con animali a seguito, in situazioni di isolamento e quarantena dovuta a infezione da COVID – 19.*
- Nota 11185/2020, MdS.** Ministero della Salute, nota n. 11185 del 15/05/2020. *Emergenza COVID19 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali.*
- Nota 267145/2020, Emilia-Romagna.** Nota n. 267145 del 02/04/2020, Regione Emilia-Romagna. Oggetto: *Emergenza coronavirus e gestione degli animali da compagnia. Indicazioni pratiche*

BIBLIOGRAFIA

- Nota 376041/2020, Emilia-Romagna.** Nota n. 376041 del 20/05/2020 della Regione Emilia-Romagna. *Oggetto: Emergenza SARS CoV – 2, fase 2: attività di adozione dai canili e strutture di ricovero per gatti*
- Nota 6149/2016, Emilia-Romagna.** Nota n. 6149 del 09/01/2016 della Regione Emilia-Romagna. *Registro canili informatizzato.*
- Nota 6249/2020, MdS.** Nota n. 6249 del 12/03/2020. Ministero della Salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (ufficio 3) e Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (ufficio 2). *Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinari e sicurezza alimentare. Aggiornamento nota DGSAF prot. 5086 del 2 marzo 2020.*
- Nota 9224/2020, MdS.** Ministero della Salute, nota n. 9224 del 17/04/2020. *Linee guida per la gestione di animali da compagnia sospetti di infezione dal SARS-CoV2.*
- OIE, 2019.** World Organization for Animal Health. *Terrestrial Animal Health Code. Stray dog population control – Chapter 7.7 (2019)*
- OM, 2020 -** Ordinanza del Ministero del Salute del 10 agosto 2020: *Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.*
- Osella et al., 2005.** Osella M.C., Panichi M., Bergamasco L. *Il benessere nei canili rifugio. Problematiche etologiche e medico-legali e soluzioni.* Supplemento a Veterinaria, anno 19, n. 4:51-58, 4 agosto 2005.
- Polci, 2012.** Polci Manuela. Tesi di laurea: *Valutazione dei cani ospitati in canile e definizione di un indice di adottabilità.* Università degli studi di Camerino, Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria. A.A. 2011/2012
- Reg. attuazione n. 38/2011, Regione Toscana.** Regolamento di esecuzione del 4 agosto 2011, n. 38. *Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile*

BIBLIOGRAFIA

1995, n. 43 (*Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo*).

SIVELP, 2015. Sindacato Italiano Veterinari Liberi Professionisti. *Dossier randagismo*. Stralci degli articoli “Randagismo, la storia infinita...” e “Legge sul randagismo, è ora di cambiare rotta!”, pubblicati rispettivamente su La Settimana Veterinaria n° 906 del 25 febbraio 2015 e n° 907 del 4 marzo 2015

SIVeMP, 2007. *Randagismo canino, strategie di lotta*. Argomenti, n. 1 del 2007 – anno X, pag. 53. Le Point Veterinaire Italie Srl Edizioni Veterinarie e Agrozootecniche.
https://sivemp.it/post_rivista/argomenti-nr-1-2007-x/

SIVeMP, 2015. Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica. *Anagrafe delle spese per i cani senza padrone ospitati nei canili pubblici e privati*. Argomenti, n. 2 del 2015 - anno XVIII, pag. 52. Le Point Veterinaire Italie Srl Edizioni Veterinarie e Agrozootecniche https://sivemp.it/post_rivista/argomenti-nr-2-2015-anno-xviii/

Smith et al., 2019. Smith LM, Hartmann S, Munteanu AM, Dalla Villa P, Quinnell RJ, Collins LM. *The Effectiveness of Dog Population Management: A Systematic Review*. Animals (Basel). 2019 Nov 22;9(12):1020. doi: 10.3390/ani9121020.

Stippa, 2019. Stippa Elisa. Tesi di laurea. Università di Parma, Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria. *Correlazione tra adozioni e presenza di professionisti in canile*. A.A. 2018-2019.

Trattato di Lisbona, 2007. *Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. Consiglio dell'Unione Europea. Bruxelles, 15 aprile 2008.

Zoomark, 2019. XII edizione, *Rapporto Assalco-Zoomark 2019. Alimentazione e cura degli animali da compagnia. Pet: diritti e possesso responsabile. L'opinione degli italiani*